

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

RESOCONTO STENOGRAFICO

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDI

DEL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di Legge: (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	1167	GUARINO GIUSEPPE <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	1151
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale)	1167	MUZIO ANGELO (gruppo rifondazione comunista)	1153
Disegno di legge di conversione (Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento): Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 322, recante interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM (1177) PRESIDENTE	1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156	RONCHI EDOARDO (gruppo dei verdi)	1155
BATTAGLIA ADOLFO (gruppo repubblicano) <i>Relatore</i>	1150, 1151	ROSSI LUIGI (gruppo lega nord)	1152
CASTAGNOLA LUIGI (gruppo PDS)	1152	TARADASH MARCO (gruppo federalista europeo)	1155
		TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale)	1154
		Disegno di legge di conversione (Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento): Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 323, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,	

23.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

PAG.	PAG.
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari (1178)	
PRESIDENTE . . . 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1165	
BOATO MARCO (gruppo dei verdi)	1161
BORGHEZIO MARIO (gruppo lega nord)	1162
BRUNETTI MARIO (gruppo rifondazione comunista)	1158
FRASSON MARIO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	1157
GIUNTELLA LAURA (gruppo movimento per la democrazia: la Rete)	1164
MURMURA ANTONINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1157
PANNELLA MARCO (gruppo federalista europeo)	1160
RAVAGLIA GIANNI (gruppo repubblicano)	1164
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale)	1157
VIGNERI ADRIANA (gruppo PDS)	1159
Disegno di legge di conversione (Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):	
Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate (1179)	
* PRESIDENTE	1165, 1166
FACCHIANO FERDINANDO, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>	1165
PANNELLA MARCO (gruppo federalista europeo)	1165
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale)	1166
SAVINO NICOLA (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	1165
Giunta delle elezioni (Sostituzione di deputati componenti)	1167
Missioni	1125
	Per fatto personale
	PRESIDENTE 1169
	TOGNOLI CARLO (gruppo PSI) 1169
	Per lo svolgimento di una interrogazione
	PRESIDENTE 1167
	MANTOVANI RAMON (gruppo rifondazione comunista) 1167
	Per un richiamo al regolamento
	PRESIDENTE 1168
	VITO ELIO (gruppo federalista europeo) 1168
	Proposta di legge costituzionale (Seguito della discussione):
	VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri, approvata dalla Commissione in un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055) (Prima deliberazione)
	PRESIDENTE . . . 1125, 1132, 1135, 1138, 1140, 1141, 1144, 1146, 1147, 1148, 1150
	BORGHEZIO MARIO (gruppo lega nord) 1141
	CASINI CARLO (gruppo DC), <i>Relatore per la maggioranza</i> 1125
	CICCIOMESSERE ROBERTO (gruppo federalista europeo) 1136
	CORRENTI GIOVANNI (gruppo PDS) 1148
	DOSI FABIO (gruppo lega nord) 1146
	GASPARRI MAURIZIO (gruppo MSI-destra nazionale) 1144
	LAZZATI MARCELLO (gruppo lega nord) 1132
	MACERATINI GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale) 1140
	MAZZUCONI DANIELA, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 1132
	PAPPALARDO ANTONIO (gruppo PSDI) 1138
	PINZA ROBERTO (gruppo DC) 1147
	Ordine del giorno della seduta di domani 1169

La seduta comincia alle 10.

EMMA BONINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Caradonna, Cristofori, d'Aquino, de Luca, Malvestio, Matulli, Parigi e Sacconi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono undici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale: Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri, approvata dalla Commissione in un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (86 - 445 - 529 - 534 - 620 -

806 - 841 - 851 - 854 - 898 - 1055) (Prima deliberazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, della proposta di legge costituzionale: Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Pierluigi Castagnetti ed altri; Alfredo Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri, approvata dalla Commissione in un testo unificato con il titolo: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Berselli. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Carlo Casini.

CARLO CASINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, vorrei sapere quanto tempo ho a disposizione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei ed il relatore di minoranza disponete di venti minuti ciascuno; tuttavia, poiché il relatore di minoranza ha rinunciato alla replica, può usufruire di un tempo maggiore.

CARLO CASINI, *Relatore per la maggioranza*. Il Governo mi ha già annunciato che non usufruirà di tutto il tempo di cui dispone. Può darsi che io parlerò meno di venti minuti, ma desidero parlare...

PRESIDENTE. Onorevole Casini, la Presidenza, un minuto prima che scada il suo termine, gliene darà avviso.

CARLO CASINI, *Relatore per la maggioranza*. La prego di tener presente, signor Presidente, che anche il Governo mi ha assicurato che si rimetterà sostanzialmente all'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei può cumulare il tempo spettante al suo collega relatore ma non quello a disposizione del Governo.

CARLO CASINI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembrava che il tempo stabilito in sede di contingentamento per gli interventi dei relatori e del Governo fosse da considerare a loro disposizione complessivamente. Comunque, non sollevo questioni.

Nell'illustrazione della proposta della Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge concernenti la riforma dell'immunità parlamentare mi sono soffermato soltanto sulle questioni di carattere politico generale, sostenendo con determinazione la tesi della necessità di una forte innovazione dell'articolo 68 della Costituzione. In questa replica mi limiterò, pertanto, ad esaminare tecnicamente le soluzioni proposte e soprattutto a giustificare le soluzioni che la Commissione ha preparato e, per la verità, le correzioni che intende apportare dopo la discussione sulle linee generali svoltasi in quest'aula.

Circoscrivo ulteriormente il discorso al terzo comma, perché per quanto riguarda il primo e il secondo, cioè l'insindacabilità e l'autorizzazione agli arresti, le questioni che ancora si pongono sono sostanzialmente di dettaglio e potremo quindi affrontarle in sede di esame dei singoli emendamenti.

Sebbene nessuno abbia sostenuto che si debba lasciare l'articolo 68 della Costituzione così com'è e non vi siano quindi emendamenti in questa direzione, interamente soppressivi della proposta della Commissione, tuttavia in quest'aula è emerso strisciante l'atteggiamento di alcuni che preferirebbero lasciare le cose così come stanno, affidando la correzione delle deviazioni che

nella pratica si sono verificate soltanto a modifiche regolamentari o a modifiche di legge ordinaria. Credo che questa strada non sia percorribile.

In primo luogo, occorre fare una considerazione di carattere generale. Come è stato ricordato da diversi colleghi nella discussione sulle linee generali (l'ho detto anch'io nella mia relazione), la legge vera non è quella scritta ma la legge che vive concretamente. E la legge che vive concretamente è quella che ha consentito in tutte le legislature precedenti un uso distorto dell'autorizzazione a procedere. Non ci siamo trovati, infatti, di fronte a rifiuti di autorizzazione, a carattere eccezionale: o attraverso la mancanza di decisione o attraverso il rifiuto dell'autorizzazione, non sempre solo da parte della Giunta, ma anche dell'Assemblea, la regola è stata infatti quella di impedire il processo. Se l'obiettivo è di rendere invece normale lo svolgimento del processo ed eccezionale la paralisi dello stesso, occorre allora intervenire a livello costituzionale, perché quanto accaduto è segno che la norma non è sufficientemente chiara, non pone i puntelli indispensabili.

D'altra parte, basti fare due osservazioni. In base al testo attuale, anche di fronte ad una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva è necessario l'intervento della Camera di appartenenza. E nessuno ha detto che la soluzione adottata nel 1948 sia giusta; tutti vogliono, invece, che le sentenze definitive siano immediatamente eseguibili. E, dunque, bisogna modificare il testo costituzionale.

Un'altra distorsione è dovuta poi alla mancanza di decisione e, quindi, alla paralisi del processo a tempo indeterminato. Questo risulta necessariamente dal testo costituzionale, e non basterebbe quindi una modifica del regolamento o di una legge ordinaria per cambiare pratica. Bisogna in qualche modo dire che nel caso in cui il Parlamento non decide, perché non vuole o perché non riesce, il processo prosegue. E se non lo si dice chiaramente nella Costituzione, non è possibile raggiungere tale risultato. Basti riflettere, per limitarsi ai casi verificatisi nella X legislatura, che ben 82 procedure non sono state concluse e, quindi, i relativi

processi sono rimasti paralizzati; e che soltanto il fatto di introdurre un termine per la decisione della Camera della quale fa parte il parlamentare in questione e di collegarvi, in caso di mancata decisione, un effetto di silenzio-assenso — diciamo così, per il momento — implicherebbe che questi 82 processi, oggi, si svolgerebbero. Non mi pare innovazione da poco, e non ritengo che si possa risolvere il problema con norme regolamentari.

È viceversa emerso con nettezza un atteggiamento opposto, secondo cui l'autorizzazione a procedere va eliminata del tutto. A tale tesi io credo si debba opporre la necessaria ponderazione su un istituto che è presente in quasi tutti i paesi a tradizione giuridica simile alla nostra. Sono andato a rivedermi (ho qui gli atti) tutte le costituzioni dei paesi che fanno parte della Comunità europea e ho constatato che l'istituto, qualche volta in forma ancora più ampia del nostro, qualche altra in forma meno estesa, è presente nei vari ordinamenti giuridici. Un'eliminazione totale mi parrebbe quindi frettolosa. E d'altra parte non possiamo escludere, quando si forma una norma costituzionale destinata a durare sperabilmente decenni e decenni, casi particolari in cui davvero la difesa della libertà del Parlamento costituisce un problema primario decisivo. La sua composizione, ad esempio, non può — è stato affermato — essere messa in certi casi a rischio.

È stato detto inoltre molto bene, in particolare dal Vicepresidente Labriola ieri sera nel suo intervento, ma anche altri colleghi lo hanno sottolineato, che si deve rispettare con fermezza il principio di uguaglianza. Ciò non significa che si debba adottare la stessa soluzione per tutte le situazioni, quanto piuttosto che si devono porre in essere trattamenti diversificati in rapporto alla diversità delle situazioni stesse.

La condizione di parlamentare implica una rappresentanza della sovranità popolare che deve essere garantita, si intende, soltanto nei limiti della stretta necessità. L'obiettivo della riforma, allora, non può essere la cancellazione dell'istituto; ci si deve dunque muovere in varie direzioni: rendere eccezionale la paralisi del processo; evitare la di-

spersione delle prove che possono essere raccolte nell'immediatezza del fatto, ma molto più difficilmente man mano che il tempo trascorre; introdurre un elemento di prevenzione generale, che è la funzione tipica delle sanzioni penali, riducendo la prospettiva che la qualità di parlamentare possa impedire il processo; garantire il rispetto della legalità delle norme che ci poniamo.

La Commissione speciale, per rispondere a tali esigenze, ha elaborato un testo, secondo il relatore assai avanzato, che prevedeva (dico prevedeva, perché probabilmente la Commissione si sta orientando per una sua correzione)...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le chiedo scusa se la interrompo. Vorrei pregare i colleghi di consentire al rappresentante del Governo di ascoltare con attenzione la sua replica, perché poi dovrà, a sua volta, esprimere il proprio parere.

CARLO CASINI, Relatore per la maggioranza. Il testo presentato dalla Commissione speciale indicava lo strumento per rispondere alle esigenze menzionate nell'attribuzione al Parlamento di un potere di sospensione, in mancanza dell'esercizio del quale il processo andrebbe avanti senza alcun ostacolo.

Il problema che si era già posto in Commissione era quello di individuare il momento nel quale il Parlamento potrebbe esercitare tale potere di sospensione. Si era riflettuto che la fase di massimo rischio per la libertà del Parlamento — rischio di invasioni della sfera politica da parte del potere giudiziario — è quella meno garantita dal punto di vista processuale, cioè la fase delle indagini preliminari.

D'altra parte questa constatazione va conciliata, come dicevo, con l'esigenza di evitare la dispersione della prova. Il meccanismo che si era indicato prevedeva una comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria al Parlamento, senza l'obbligo per il magistrato di sospendere le sue indagini. Si stabiliva però un termine entro il quale il Parlamento poteva ordinare la sospensione del processo, naturalmente fino al termine del mandato parlamentare.

In questo modo si riteneva, tra l'altro, di

creare un meccanismo flessibile in base al quale il Parlamento interverrebbe, chiedendo la sospensione del processo, nel caso in cui si rendesse conto dall'evolversi delle indagini che vi è un'effettiva invasione della sfera politica e della libertà del parlamentare.

Tale sistema, che secondo me è già fortemente innovativo, non si sottrae ad alcune critiche che sono state esposte in questa sede o che ho raccolto anche fuori di qui e di cui ho il dovere di farmi carico.

La prima obiezione è la più importante. L'ha formulata il collega Vairo privatamente e credo di dovergli rendere questo omaggio, perché è sensata. La flessibilità di cui parlo, e cioè la possibilità che il Parlamento ha di intervenire quando si convinca che vi è un *fumus persecutionis* o un'invasione della sfera politica, suppone un rapporto costante, informato, tra Parlamento ed autorità giudiziaria: ma ciò è di straordinaria difficoltà.

La seconda critica, molte volte sottolineata in aula, è che non si può escludere in questo modo che un intervento precocissimo del Parlamento frustri l'intento perseguito, che è quello di non far disperdere l'individuazione delle fonti di prova. La terza obiezione è che una troppo rapida decisione sospensiva del Parlamento danneggia lo stesso parlamentare, il quale ha diritto — e si tratta di un diritto costituzionalmente protetto — al processo ed alla difesa. Nel corso delle indagini preliminari si debbono raccogliere anche prove a discarico dell'imputato e in un gran numero di casi le indagini preliminari si risolvono in un'archiviazione o in sentenze di non dar luogo a procedere, che disperdono le ombre e rendono giustizia all'imputato medesimo. Quindi, noi non possiamo impedire tutto ciò con troppa leggerezza.

Dobbiamo anche dire che l'indagine preliminare, nello schema del nuovo codice del 1989, non è parte processuale vera e propria, tant'è vero che si parla di indagine. Dunque, in base a quanto è previsto dalla legge, si dovrebbe trattare soltanto di una fase preparatoria del processo. Quindi, concettualmente l'obiezione di non consentire interventi del Parlamento troppo intempestivi è consistente.

Il Comitato dei nove, pertanto, ha lavorato su una seconda ipotesi, che sento il dovere di prospettare; l'ipotesi è quella di far decorrere il momento in cui l'intervento del Parlamento si può verificare solo dalla conclusione delle indagini preliminari. Mi pare che una regola del genere (vale a dire: si facciano le indagini preliminari e poi si deciderà se il processo debba o no proseguire) presenti un costo. Ho già detto in precedenza che il massimo rischio di lesione della libertà parlamentare si registra in questa fase; però, se noi mettiamo sulla bilancia tale costo ed i vantaggi che se ne ricavano, sembra che questi ultimi siano maggiori.

Innanzitutto, è sicuro che non si verifica la dispersione della prova. In secondo luogo, il principio di uguaglianza di tutti i cittadini viene più fortemente affermato; in terzo luogo, il diritto al processo del cittadino parlamentare viene garantito. Inoltre, il Parlamento si può esprimere su un materiale più consistente, che rende possibile valutare con maggiore serietà, e non basandosi sull'intuizione, se vi sia davvero o no qualcosa di parlamentare da difendere. Infine, è possibile contrastare alcune distorsioni (bisogna tener conto del fatto che queste non si verificano solo nell'ambito parlamentare, ma anche in quello giudiziario) che si verificano oggi nel processo, in particolare la violazione del segreto relativo alle indagini preliminari.

Secondo le norme, ci sono molti atti delle indagini preliminari che devono restare segreti; questo segreto è finalizzato, per un verso, alla ricerca della verità e, per altro verso, alla tutela dell'individuo che non deve essere esposto al pubblico ludibrio fino a che le prove non raggiungano una certa consistenza. Allora, il momento della chiusura delle indagini preliminari è quello in cui tutto il materiale raccolto diventa pubblico; quindi, è giusto che a questo punto intervenga il Parlamento, tanto più che noi sappiamo come il meccanismo dell'autorizzazione a procedere sia simile all'informazione di garanzia. Quest'ultima, introdotta a tutela dell'imputato, dell'indiziato, dell'inquisito, si è trasformata in uno dei più potenti elementi di accusa e di sanzione, applicata senza processo da organi che non hanno la com-

petenza a giudicare. Analogamente, l'autorizzazione a procedere, con la conseguente, immediata e vasta pubblicità che ne consegue, da strumento di garanzia per il parlamentare si è trasformata in una ragione suppletiva che getta ombre e discredito non solo sul singolo parlamentare, ma anche sull'intero corpo parlamentare. Mi pare, allora, a conclusione della prima fase del dibattito, che per tutti questi motivi sia giusto proporre un meccanismo che consenta un eventuale intervento del Parlamento diretto a bloccare il procedimento solo al termine delle indagini preliminari. Esaminando le Costituzioni dei paesi europei, ho trovato un precedente significativo nell'articolo 160 della costituzione portoghese, il quale espressamente prevede che l'autorizzazione a procedere può essere richiesta solo dopo l'ordinanza di rinvio a giudizio o altri provvedimenti equivalenti.

Questo primo punto è decisivo e va collegato con la fissazione di un termine entro il quale il Parlamento deve esprimersi; se entro tale termine non interviene alcuna decisione, il processo prosegue. Si configura, quindi, una pausa di riflessione, ma il processo viene bloccato solo se il Parlamento lo decide espressamente e non se tace. Questi sono i due punti fondamentali, a mio avviso irrinunciabili, della proposta che vorrei sottoporre all'Assemblea.

Vi è un altro aspetto, poi, in merito al quale occorre fare un discorso molto serio. Mi faccio carico delle preoccupazioni di molti colleghi, i quali sentono su di sé l'accusa indiscriminata ed ingiusta di essere corrotti e ladri; di molti colleghi che hanno esperienza di processi penali qualche volta giusti, ma molto spesso strumentalizzati ai fini di una lotta politica che non conosce più limiti, che può sacrificare ingiustamente non solo carriere politiche — e questo interesserebbe ancora poco — ma anche l'apporto prezioso di intelligenze e capacità. Conosco tali preoccupazioni, ma con fermezza e con l'esperienza di chi ha lungamente svolto la professione di pubblico ministero, affermo che sbaglia obiettivo chi ritiene che lo strumento per eliminarle sia l'autorizzazione a procedere. Non è l'autorizzazione a procedere che determina le distorsioni (semmai,

essa ne aggiunge), ma sono altri fatti contro cui il Parlamento dovrà in tempi brevi intervenire.

Il primo dato di fatto importantissimo è rappresentato dal tema della pubblicità e del segreto nelle indagini. Questo Parlamento, dal 1969 ad oggi, ha ripetutamente approvato provvedimenti volti a garantire il segreto delle informazioni di garanzia, fino a cambiarne il nome da avviso di procedimento a comunicazione giudiziaria; ha approvato una legge specifica la quale stabilisce che, a differenza degli altri atti giudiziari, l'informazione di garanzia debba essere spedita in busta chiusa affinché il contenuto non sia letto dal portiere, dal vicino di casa o dal figlio dell'interessato. Non è accettabile che poi, nonostante tutto ciò, l'informazione di garanzia vada a finire sulle pagine dei giornali prima ancora di essere emessa, che si dia l'annuncio dell'intenzione del magistrato di emetterla. Questo è assolutamente inaccettabile, ma non per ragioni di tutela del singolo parlamentare, bensì per ragioni di stretta legalità e di rispetto essenziale dei diritti dell'uomo.

Se questo vale per la comunicazione giudiziaria, vale anche per altri atti delle indagini preliminari che, secondo quanto stabilisce la legge, debbono rimanere coperti dal segreto. E non mi riferisco a una legge del 1930, a una legge fascista, ma ad una normativa recente che tutti noi abbiamo approvato; allora, secondo il principio di legalità, le norme devono essere rispettate. Se i colleghi parlamentari si sentissero garantiti rispetto a questa strumentalizzazione quotidiana, credo che più liberamente e con maggior longanimità potrebbero occuparsi dell'istituto dell'autorizzazione a procedere.

È necessario intervenire su tali aspetti. Ho svolto la professione di pubblico ministero per anni e conosco quindi i meccanismi che determinano le violazioni del segreto d'ufficio. Consentitemi di parlarne in questa sede, perché è un aspetto importante della materia di cui ci stiamo occupando. La violazione del segreto d'ufficio avviene, in primo luogo, perché le sanzioni penali contro di essa sono ridicole e non hanno efficacia dissuasiva: vi sono sanzioni di un certo peso nei confronti dell'informatore — che però è difficilissimo

individuare —, ma solo un'ammenda per chi pubblica le notizie coperte dal segreto.

Bisogna intervenire, dunque, su questo meccanismo perverso. Non dobbiamo aver paura di parlare di questo argomento, che investe il tema della libertà di informazione, centrale nella vita democratica. Dobbiamo renderci conto che nella vita democratica di oggi non sono individuabili soltanto tre poteri, ma molti di più. Un centro di potere è rappresentato in particolare dall'informazione, con la conseguenza che il problema dell'equilibrio tra i poteri non si pone più nei termini indicati da Montesquieu, cioè in riferimento a tre diversi livelli (legislativo, esecutivo e giudiziario), ma riguarda anche gli altri poteri, come detto in particolare quello dell'informazione.

Vorrei ora proporre una serie di argomentazioni, essendo giunto con il mio ragionamento al cuore delle giuste preoccupazioni espresse dai colleghi. La pena della gogna, cioè l'esposizione di una persona al pubblico ludibrio, è un istituto medievale abrogato da molto tempo. In realtà, nonostante tale abrogazione, la situazione di fatto consente di riscontrarne ancora elementi di sussistenza. In particolare, va considerato che se l'esposizione di una persona al pubblico ludibrio in una piazza, in modo che fosse vista da tutti, rappresentava in passato una misura grave, assai più grave è oggi esporre una persona al pubblico ludibrio di fronte a milioni di spettatori o di lettori di giornali. L'effetto afflittivo è infatti assai più consistente. Inoltre, un tempo la pena dalla gogna era comunque applicata dopo un processo, a differenza di quanto accade adesso.

Il nostro codice penale prevede come pena accessoria la pubblicazione della sentenza penale di condanna. Dovete spiegarmi che senso abbia oggi questa pena accessoria in un sistema nel quale le pene vengono applicate prima, senza processo e senza garanzie! È questo un problema sul quale dobbiamo intervenire. Lo dico per tranquillizzare i colleghi.

Nel corso dei lavori della Commissione speciale, ho preannunciato la presentazione di una proposta di legge volta a modificare gli articoli 684 e 685 del codice penale, con l'obiettivo di impedire i fenomeni ai quali ho

fatto riferimento. Tale proposta è già stata presentata e sottoscritta da colleghi di tutti i gruppi. Spero che stasera stessa sia posta in discussione presso la Commissione giustizia.

Signor Presidente, conosco i meccanismi in base ai quali viene violato il segreto istruttorio...

PRESIDENTE. Onorevole Casini, desidero ringraziarla per il grande contributo che sta offrendo, in termini di chiarezza, alla discussione. Devo comunque rilevare che è difficile ottenere dai colleghi la collaborazione necessaria perché vi sia un clima sereno e di civile attenzione.

CARLO CASINI, Relatore per la maggioranza. Grazie, signor Presidente.

Dicevo che conosco i meccanismi attraverso i quali avviene la violazione del segreto istruttorio. Sono stato magistrato ed ho potuto constatare in che modo si inneschino taluni meccanismi, anche inconsapevoli. Io non accuso e non imputo colpe, ma indico il fatto. È giusto che un uomo il quale sia posto dalla società nella condizione di poter esercitare un potere, una persona cioè che ha già una patente di intelligenza, di prestigio e di superiorità rispetto alle altre, possa combattere tutta la vita per essere qualcuno, per continuare a crescere nell'opinione degli altri e di fronte a se stesso. Ma se una certa carriera prevede che gli avanzamenti di grado avvengano soltanto per semplice anzianità, è difficile incanalare all'interno della professione il desiderio di crescere e di essere qualcuno. Di qui, allora, il rischio della politicizzazione, dei rapporti politici che danno rinomanza e prestigio, del cosiddetto protagonismo che in qualche modo — ripeto, inconsapevolmente — gratifica, quando il proprio nome sia legato a vicende giudiziarie clamorose. E il parlamentare dà clamore alle vicende giudiziarie...!

Allora io affermo che, pur considerando quello di cronaca un diritto che garantisce la democrazia, non vedrei una lesione di tale diritto qualora, anziché indicare per nome e cognome il soggetto che abbia emesso, per esempio, un ordine di cattura o svolto un'attività giudiziaria, venisse fatto esclusivo rife-

rimento alla procura della Repubblica o, genericamente, al giudice delle indagini preliminari di questo o di quel tribunale. Intendo dire che introdurre il vincolo del segreto, come già è nell'articolo 685 del codice penale, per quanto riguarda i giudici che decidono in camera di consiglio, con riferimento non solo ai magistrati ma anche a tutti gli organi di polizia che svolgono le indagini, finché queste ultime siano in corso, rappresenterebbe un elemento di contropinta ad una tentazione che considero umana.

È necessario quindi ripensare ai meccanismi attraverso i quali all'interno della magistratura si formano gli organi di autogoverno, a livello centrale o locale, in modo da non consentire la formazione di gruppi che cercano forza attraverso la tentazione della politica. Si tratterebbe infatti di una soluzione, più efficace e seria, per garantire me stesso ed i colleghi rispetto ad iniziative che davvero potrebbero pregiudicare ed orientare la politica, evitando di stabilire un sistema di discriminazione nei confronti degli altri cittadini.

L'autorizzazione a procedere è nella sostanza uno scudo rispetto ad una «invasione». Noi vorremmo che non ve ne fosse la necessità, appunto, perché l'invasione non c'è! Al riguardo, riterrei opportuno ridurre al minimo questo scudo, in modo da stabilire un punto di equilibrio più moderno e più giusto, ma contemporaneamente occorre avviare il tipo di riforme che ho indicato.

Allora il sistema non apparirà pericoloso, perché quello che il relatore vi propone, sulla falsariga di quanto emerso complessivamente dai lavori della Commissione, poggia su due cardini. Il primo: si consenta che si compiano fino alla fine le indagini preliminari. Il secondo: a questo punto, il processo si sospende per un determinato periodo di tempo, entro il quale la Camera di appartenenza del parlamentare inquisito dovrà decidere se prorogare in qualche modo la sospensione già legale di 60, 90 o 120 giorni — aspetto che esamineremo in un secondo momento — fino al termine del mandato parlamentare, oppure non prorogarlo. Sarà certamente più difficile disporre la sospensione quando gli elementi di prova siano stati già raccolti e consentano, quan-

to meno, un controllo politico serio. Quindi, l'eccezionalità dell'intervento è garantita da questo. Ma bisogna garantire anche che se, per una ragione di cattiva volontà o di impossibilità di trovare le giuste maggioranze, la decisione non viene assunta, il processo continuerà ugualmente: perché la regola è il processo!

Credo che questi due punti siano irrinunciabili. Come relatore, devo dire che mi troverei in serie difficoltà a proseguire nell'esercizio di tale funzione se l'impianto della riforma non garantisse questi due punti. Se la riforma fosse di tipo gattopardesco — vale a dire: cambiare le parole per non cambiare nulla — allora avrebbe davvero ragione chi afferma che sarebbe meglio lasciare le cose come stanno!

Devo però dire con altrettanta forza agli amici e colleghi (con i quali abbiamo collaborato in Commissione a lungo e in modo molto proficuo, in un confronto franco, con disponibilità al dialogo e ricercando davvero la soluzione migliore, senza trincerarsi dietro pregiudizi o strumentalizzazioni politiche) che nella questione morale non rientra soltanto il rubare, non rientra soltanto — come implicitamente ho già detto — il non calunniare, il non dispregiare la dignità umana, magari per far danaro o per fare lo *scoop* senza preoccuparsi delle conseguenze umane. Vorrei ricordare che in una città del nord si è verificato un suicidio: un professore si è impiccato per essere stato coinvolto in una vicenda giudiziaria. Se non vi fosse stata tutta quella pubblicità si sarebbe impiccato? Chi è il responsabile di questo suicidio? Certo, egli aveva le sue colpe, ma è possibile escludere una responsabilità anche dell'informazione in queste vicende? Allora, onorevoli colleghi, anche in ciò consiste la questione morale; ma essa consiste anche nel fatto che chi fa politica ha il dovere di cercare il bene comune più che il bene del singolo partito.

In una materia come quella costituzionale, la quale richiede il massimo di convergenze possibili, credo che faccia parte della questione morale dire la verità (anche con contestazione forte delle opinioni che non si condividono), ma non cercare in tutti i modi il vantaggio del proprio partito, anche a

costo di tradire la verità. Questo non è consentito, specialmente in un momento in cui il paese ha bisogno di una guida, di trovare punti di riferimento e una speranza!

Ritengo allora necessario che, specie in questa materia, si valutino a fondo le innovazioni che sono proposte. Non si venga a dire poi che le due ipotesi, che qui sono state schematicamente esposte (a parte le riforme del primo e del secondo comma, che pure sono abbastanza incisive), rappresentano riforme gattopardesche. Non lo sono; esse sono profondamente incisive, anche se mantengono un istituto nell'ipotesi che in avvenire si possano verificare situazioni di particolare pericolosità che esigono la difesa del Parlamento. Non lo si dica perché, altrimenti, si darebbe l'immagine di un Parlamento ancora arroccato su se stesso, ancora a difesa dei propri privilegi: il che non corrisponde al vero!

Signor Presidente, esprimo dunque l'auspicio di un consenso, il più ampio possibile, sulle proposte formulate (fondato sulla consapevolezza della complessità della materia, ma anche sulla verità, che è coerenza con ciò che veramente si pensa) e ribadisco il rifiuto deciso di ogni soluzione gattopardesca, di una soluzione che faccia finta di cambiare le cose mentre, in realtà, non cambia nulla.

Signor Presidente, come è emerso chiaramente dal mio intervento, non ho ancora formule definite da proporre per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 68; mi sono limitato ad indicare una direzione, che sostanzialmente recepisce i contenuti di un emendamento socialista che fu respinto in Commissione perché, secondo il giudizio del relatore e di altri, risultava equivoco, ma che essendo stato successivamente perfezionato e precisato potrebbe raccogliere un consenso abbastanza vasto.

Mi auguro che questo consenso si realizzi presto, nei tempi già stabiliti per la discussione, allo scopo di evitare che tanto lavoro vada disperso e risulti inutile (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

DANIELA MAZZUCONI, *Sottosegretario di*

Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo, vista la natura dell'argomento trattato e considerato che si tratta di prerogative che riguardano esclusivamente il Parlamento, ritiene di non dover intervenire e di rimettersi alla valutazione dell'Assemblea.

Mi auguro comunque che questa riforma, qualunque sia la soluzione cui si perverrà alla fine del dibattito, contribuisca sempre e solo a far emergere la verità, senza alcun asservimento di parte e nella piena autonomia dei vari poteri.

Ribadisco dunque che il Governo si rimette all'Assemblea (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del progetto di legge costituzionale, nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti e del subemendamento ad esso riferiti (*vedi l'allegato A*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lazzati. Ne ha facoltà.

MARCELLO LAZZATI. Signor Presidente, è piacevole intervenire dopo l'intervento del relatore Casini, poiché il suo riferimento ad un'azione gattopardesca — che ho sentito ribadire allo scopo di confermare che si vuole evitare tale atteggiamento — in realtà ci sembra assolutamente contraddetto sia dal testo in esame — che noi riteniamo debba essere bocciato, mentre qualcun altro vuole sia approvato — sia dagli emendamenti che sono stati presentati dai vari gruppi.

Gli interventi che hanno preceduto il mio e che in sede di discussione generale sono stati svolti a nome del gruppo della lega nord hanno già messo in chiaro che il nostro voto in Commissione è stato determinante non tanto per approvare il testo presentato dal relatore Casini, quanto per permettere che in Assemblea — e quindi di fronte al paese — fossero chiare le posizioni dei singoli gruppi. Quella del gruppo della lega nord è chiarissima: noi siamo per l'abolizione dell'articolo 68 poiché lo riteniamo, da un lato, superato storicamente e, dall'altro, assolutamente da abrogare visto l'abuso che ne è stato fatto.

Se debbo utilizzare le parole del professor Conso, debbo convenire con lui che il difetto

sta nel manico. Se questa affermazione è vera, non vedo quale tipo di palliativo possa essere utilizzato, quale soluzione alternativa possa essere trovata e se quest'ultima possa ritenersi costituita dall'istituto della sospensione (sia pure aggiustato, come si intuiva dalle ultime battute dell'intervento del collega Casini) o ancora dal mantenimento sostanziale dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, come prefigurato dall'emendamento Mastrantuono 1.3.

La posizione dei vari gruppi si è manifestata con chiarezza davanti al paese mediante la presentazione degli emendamenti. Direi che la procedura adottata da tali gruppi è di gioco corto; da un lato, in prima battuta, si presentano emendamenti sulla carta sostitutivi per lo meno dell'impianto dell'attuale articolo 68, mentre dall'altro — apparentemente in via subordinata — in realtà si aderisce sostanzialmente a quella eventuale maggioranza che sul nuovo articolo 68 si verrà a determinare.

Nell'affermare ciò, un validissimo supporto è rappresentato dalla lettura degli emendamenti. Vediamo così che non si capisce in virtù di quale motivazione e di quale pregiudiziale opererebbe l'istituto della sospensione, che nella fattispecie risulterebbe privo di logica, al di fuori di quella di un'autotutela dei parlamentari. Tanto più che, con un aggiustamento teso a correggere un impianto che assolutamente non regge, si vorrebbe posticipare il momento della sospensione alla chiusura delle indagini preliminari.

Per dare un contenuto pratico all'istituto e per cercare di capire cosa potrà succedere una volta che esso sarà entrato in vigore, dobbiamo ipotizzare il caso di indagini preliminari con le quali si sia dimostrata la sacrosanta opportunità di procedere nell'azione penale. A quel punto — ecco il vizio «nel manico» di cui parlavo — interverrà una decisione politica che, come dimostrano le statistiche — peraltro correttamente richiamate dal relatore Casini —, prescindere da quella farsa che è sempre stata l'individuazione di un effettivo *fumus persecutionis*.

Una simile scelta politica interverrebbe in una situazione ancora più inaccettabile per il paese, poiché è da esso che nasce la

richiesta dell'abolizione dell'articolo 68. In sostanza, di fronte a indagini preliminari che sicuramente potrebbero dimostrare la colpevolezza, il tribunale alternativo del Parlamento — perché di fatto proprio questo diventa — potrebbe intervenire per bloccare il normale e corretto funzionamento della giustizia. Visti i precedenti, questa possibilità non è affatto da escludere.

Allora, se davvero vogliamo evitare distorsioni e fare in modo che il paese non veda in questo istituto un sistema di arroccamento — non certo a difesa dell'istituto parlamentare, ma delle prerogative individuali —, se vogliamo che siano rispettate le esigenze di correttezza e di giustizia, si deve assolutamente cancellare qualsiasi tipo di soluzione con la quale si mantenga in vita una disparità che non ha più senso.

Se vogliamo, poi, l'istituto della sospensione è ancora peggiorativo rispetto a quello, attualmente vigente, dell'autorizzazione a procedere. Infatti, l'impianto dell'articolo 68 oggi in vigore risponde sicuramente ad una logica ben precisa, per quanto perversa. Le sue caratteristiche di consequenzialità e di logicità ne hanno fatto uno strumento adatto sia all'uso sia all'abuso, coerente dal punto di vista giuridico ed in via di fatto applicabile. Insomma, l'attuale articolo 68 della Costituzione ha funzionato: in maniera assolutamente inaccettabile, ma ha funzionato.

L'altra linea che, secondo il relatore, si concilia con quella tracciata nel testo proposto è configurata dall'emendamento Mastrantuono 1.3, che sicuramente peggiora, anche se di poco, l'impianto della sospensione. Tuttavia, per assurdo, per certi versi essa è più condivisibile. Alla base del ragionamento vi è la giustificazione che finora l'abuso in materia di autorizzazione è stato determinato dal fatto che la Giunta decideva alla cieca, quindi — guarda caso! — emergeva sempre un *favor rei*, ormai inaccettabile per il paese.

Dicevo che le posizioni dei vari gruppi si sono manifestate in tutta la loro chiarezza per vie subordinate. È singolare, ad esempio, notare come il partito repubblicano, che in prima battuta sembrerebbe voler abolire l'istituto dell'autorizzazione a procedere,

nell'emendamento Ayala 1.32 invece lo proponga attraverso un emendamento sostitutivo che recita: «La Camera di appartenenza può negare l'autorizzazione a procedere con deliberazione motivata qualora accerti la sussistenza di intenti persecutori nei confronti del parlamentare».

GIUSEPPE MARIA AYALA. Ovviamente nell'ipotesi che non passi l'emendamento abrogativo, che noi speriamo sia approvato.

MARCELLO LAZZATI. Certo, non c'è da fare alcun processo alle intenzioni perché l'emendamento è stampato e sottoscritto dal collega Ayala e altri.

In definitiva, si tratta di un'ipotesi subordinata che il partito repubblicano ritiene accettabile. In altri termini, qualora — come facilmente si può immaginare, viste le maggioranze espresse dagli emendamenti — non passi l'emendamento primario, si prospetta una larga intesa (e l'emendamento richiamato se non altro ha il pregio di essere il più chiaro) per permettere che sostanzialmente le cose non mutino.

Del pari si configura un connubio tra le finte opposizioni. Mi riferisco in particolare al PDS: dall'emendamento Barbera 1.31 emerge che si aderisce all'istituto della sospensione, con l'unica distinzione della richiesta dello scrutinio palese e della maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera di appartenenza. In realtà questo significa che non ci si fida dei propri vicini e non si vuole che, magari all'ultimo momento, si sospenda il procedimento per altri che poi non ricambiano il favore.

Se queste sono le effettive volontà, la posizione del gruppo della lega nord è chiarissima: non siamo disponibili a pasticci o a soluzioni che facciano apparire che si vuole cambiare tutto per non cambiare in realtà alcunché. Noi siamo favorevoli all'abrogazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Del resto, anche per quanto riguarda il primo comma di tale articolo, sicuramente il meno pericoloso (il paese non teme certo le opinioni dei politici, ma ben altro: che i politici si servano del potere a loro uso e consumo), è bene eliminare qualsiasi tipo di precauzione, di tutela. L'abolizione di arti-

coli del genere deve essere vista come un passo avanti nell'evoluzione civile di ogni paese. Mi si perdoni, ma forse è stato un po' troppo estensivo il richiamo alla legislazione anglosassone, dove sostanzialmente non vi è alcun tipo di immunità.

Infatti vi è un vago principio di privilegio, che riguarda unicamente gli atti parlamentari intesi come espressione di opinioni, ma che sicuramente non prevede alcun tipo di immunità o di autorizzazione a procedere in quel paese.

Per quanto riguarda le opinioni espresse, riteniamo che non solo quelle dei politici, ma anche quelle di ogni cittadino debbano essere salvaguardate. Quindi nessuna autorizzazione a procedere è necessaria, nessuna insindacabilità deve essere ritenuta opportuna per il parlamentare, perché di per sé l'espressione delle opinioni dovrebbe essere libera, quand'anche sollevi inevitabili problemi di confronto.

Per quanto attiene al problema della pubblicità — sollevato dal collega Casini — si è detto che sarebbe sufficiente tacere il nome del magistrato in alcune inchieste, che magari vedono indagati politici. Noi non siamo assolutamente d'accordo. Infatti, se è vero che vi è qualche rischio di autopubblicità, riteniamo prevalente la considerazione che — ed è sotto i nostri occhi tutti i giorni — la pubblicizzazione del nome del magistrato può costituire una garanzia per la sicurezza fisica del medesimo. Tutti sanno che sia i gruppi malavitosi, sia le singole persone indagate sicuramente conoscono il magistrato; ebbene, la pubblicità in questi casi ha giovato (il riferimento a Di Pietro non è casuale). La fama di un magistrato infatti serve ad accendere i riflettori sulla vicenda di cui egli è protagonista, tutelandolo sotto il profilo della sicurezza fisica ed imponendo allo Stato di proteggerlo meglio. Quindi, in definitiva, è opportuno far conoscere all'opinione pubblica che quel magistrato sta indagando, giacché l'indagato sa sicuramente chi conduce le indagini. Quanto più l'indagine è pericolosa, dunque, tanto più deve esservi una protezione tecnico-militare, e soprattutto quella forma di tutela che deriva dalla conoscenza dei fatti da parte dell'opinione pubblica. Sarà così consentito al ma-

gistrato continuare nell'adempimento del suo dovere.

Per quanto riguarda gli atti istruttori, gli emendamenti presentati da quasi tutti i gruppi comportano una levata di scudi riguardo alle perquisizioni personali o domiciliari (anche il Movimento sociale, che si vanta di richiedere confronti di legittimazione con il segretario Bossi).

Anche su questo tema la lega nord ha una posizione chiarissima: qualsiasi tipo di indagine deve essere consentita al magistrato, analogamente a ciò che avviene per gli altri cittadini. Certo, può dar fastidio che il segretario di un partito possa subire una perquisizione personale. Se un simile evento dovesse riguardare il nostro gruppo, posso dire che una perquisizione personale dell'onorevole Bossi permetterebbe forse il sequestro di qualche pacchetto di sigarette (il che non sarebbe un male!).

Sotto questo profilo, quindi, non riteniamo che venga lesa la dignità di nessuno. Non si comprende come il singolo cittadino possa venire sottoposto ad una perquisizione e il parlamentare — che, sì, riveste un mandato, ma sotto il profilo dell'attività e non certo sotto il profilo penale — non debba essere sottoposto a tutte le indagini necessarie ed opportune.

Nel concludere, direi che constatiamo una finta volontà di cambiare l'articolo 68 della Costituzione. Il relatore, onorevole Casini, forse forzando il suo stesso pensiero, ha addirittura fatto un'analogia tra l'autorizzazione a procedere e l'avviso di garanzia. È vero che egli ha motivato tale analogia sotto il profilo della pubblicità, però è altrettanto vero che l'autorizzazione a procedere in realtà permette o meno l'avvio delle indagini e del procedimento penale vero e proprio, mentre l'avviso di garanzia, sia pure con l'uso distorto che ne viene fatto, è comunque una mera comunicazione.

La volontà quindi di mantenere l'autorizzazione a procedere, come nei fatti è, sia pure attraverso l'introduzione dell'istituto della sospensione, oppure attraverso la novità (suggerita per esempio nell'emendamento Mastrantuono 1.3) del concetto del silenzio-assenso, accentua le inaccettabili conclusioni a cui l'applicazione del vigente articolo 68 ci ha portati.

Direi che una parola debba essere spesa su questo concetto del silenzio-assenso. Questo è il modo ancor più pilatesco di permettere, a seconda che si tratti di amici o di amici degli amici, di scegliere una soluzione invece che l'altra. In altre parole, è sotto gli occhi di tutti come un uso oculato del regolamento permetterebbe sicuramente di concedere senza neanche sporcarsi le mani, l'autorizzazione a procedere nei casi in cui la si ritenga evidentemente non dannosa ai propri interessi e di intervenire invece prontamente qualora la si ritenga pregiudizievole.

Ecco quindi che, se vogliamo davvero dare una risposta seria, civile, soprattutto in vista di una evoluzione dell'istituto dell'articolo 68 (che sicuramente aveva una sua validità all'origine, come è stato da più parti richiamato), dobbiamo por mano ad una cancellazione totale dell'articolo, senza cercare di introdurre istituti di qualificazione diversa che però riproducono sostanzialmente la volontà di mantenere un privilegio che in realtà non è dettato dal mandato né dall'appartenenza al Parlamento, ma che ormai, tanto più alla luce dei fatti, della gestione politica e soprattutto del potere economico da parte dei politici, non può aver più alcuna giustificazione (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono state preannunciate numerose richieste di intervento nella discussione sull'articolo unico e sui relativi emendamenti e subemendamenti.

Tenuto conto di ciò, ed anche in considerazione del fatto che il Comitato dei nove non ha ancora terminato i suoi lavori, la Presidenza, sentiti i gruppi parlamentari, ritiene di dover avanzare una proposta concernente il prosieguo dei lavori.

Si potrebbe, dunque, esaurire nella seduta odierna gli interventi sull'articolo unico del provvedimento in esame, e sugli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati per rinviare poi alla seduta di domani, dando così modo al Comitato dei nove di ultimare nel frattempo il suo lavoro, il seguito del dibattito con le relative votazioni e passare invece, nella parte conclusiva della seduta

odierna, al punto 2 dell'ordine del giorno, recante la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, su alcuni disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Riprendiamo la discussione sull'articolo 1 del testo unificato della Commissione e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ciccio-messere. Ne ha facoltà.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Si tratta di una manovra vietata dal codice della strada, signor Presidente, non dal codice politico di questa Assemblea: inversione ad «u». Siamo partiti dall'articolo 68 della Costituzione con l'intento di riformarlo profondamente e siamo ritornati esattamente allo stesso articolo, riscritto malamente (i nostri costituenti, almeno per questo, erano più bravi di noi). Eppure esistevano, signor Presidente, le possibilità (mi dispiace che non sia presente il relatore) per produrre una riforma significativa delle prerogative parlamentari, in particolare dell'istituto dell'immunità parlamentare.

Nel testo base proposto alla Commissione il relatore aveva individuato un modello che, pur essendo da precisare e da correggere su alcuni punti, appariva chiaro e preciso, in grado di essere compreso da chiunque, dentro e fuori di quest'aula: niente più autorizzazioni a procedere preventive in relazione ad ogni procedimento giudiziario, semplice comunicazione da parte della magistratura dell'avvio del procedimento nei confronti del parlamentare, eventuale possibilità della Camera di appartenenza di esaminare il procedimento su istanza del parlamentare ed eventualmente di sospenderlo. Questo è il meccanismo semplice e chiaro proposto dal relatore.

Il procedimento, quindi, continuava comunque, senza alcuna interruzione, salvo che la Camera intendesse esaminarlo, sollecitata dal deputato interessato (e da chi, se no?) che avesse riscontrato nel procedimen-

to stesso una volontà di persecuzione politica, o altro. Questo, ripeto, è il meccanismo semplice dal quale siamo partiti. Certo, esisteva il problema del silenzio-assenso, che noi non condividiamo (credo che al riguardo si siano dette alcune sciocchezze), ma non per quanto riguarda la necessità di stabilire un termine entro il quale la Camera può utilizzare o meno la facoltà ad essa riconosciuta.

Sarebbe sbagliato definire questo meccanismo come silenzio-assenso. Se diciamo che entro un determinato periodo la Camera di appartenenza del deputato, su istanza di quest'ultimo, può richiedere l'esame del procedimento a carico del deputato stesso, è chiaro che, scaduto quel termine, questa facoltà non può essere più esercitata. Pertanto non ci troviamo di fronte ad un meccanismo di silenzio-assenso.

Nel momento in cui, invece, viene attivata, da parte del deputato o di altri, questa richiesta di esame del procedimento, perché si sostiene che vi sia un *fumus persecutionis*, la situazione si pone in termini diversi. Certo, va comunque fissato un termine: la Camera ha il dovere di deliberare entro un determinato e congruo periodo di tempo, che può essere di trenta giorni, di sessanta giorni, quello che voi stabilirete; ma non si può introdurre il meccanismo del silenzio-assenso, perché in tal caso affideremmo un istituto che è posto storicamente a tutela della minoranza alla maggioranza, o addirittura... alle ferie: immaginatevi una questione sollevata alla fine di luglio, che obiettivamente, per le ragioni note, non potrebbe essere discussa, semplicemente a causa delle ferie!

Il meccanismo descritto è semplice e chiaro a tutti. Su di esso credo che difficilmente qualcuno potrebbe eccepire delle riserve, perché il problema di fondo (ed i colleghi, anche nuovi, che partecipano ai lavori della Giunta se ne sono resi conto) è che la Camera, e la Giunta in particolare, attraverso il meccanismo dell'autorizzazione a procedere, è costretta ad esaminare tutte le richieste. Quindi la tentazione di farne mercato, di farne luogo di scambio di favori, è una tentazione sempre più forte e sempre più presente; la pressione che viene da que-

sto o da quell'altro parlamentare la conosciamo. Pertanto la possibilità di eliminare questa fase, che è la fase più...

PRESIDENTE. Onorevole CiccioMessere, le chiedo scusa. Devo tornare a chiedere ai colleghi la cortesia di non volgere le spalle alla Presidenza, di non fare crocchi, di non disturbare l'intervento dell'onorevole CiccioMessere: questo perché abbiamo tempi ristretti. Il dibattito in corso dovrebbe infatti esaurirsi intorno alle 12,30, per permetterci poi di passare alle deliberazioni ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento di cui al punto 2 dell'ordine del giorno.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Ritornando al ragionamento che stavo tentando di sviluppare, vorrei fare semplicemente l'esempio della situazione di questa legislatura. Nell'attuale legislatura, in base al meccanismo originariamente previsto dal relatore, noi probabilmente non avremmo discusso alcuna autorizzazione a procedere, salvo l'ultima, quella che conosciamo. In tutti gli altri casi, infatti, non vi erano problemi e comunque i deputati interessati avevano chiesto esplicitamente che fosse concessa l'autorizzazione a procedere.

Qui voglio affrontare un'altra questione, e mi scuso con i colleghi giuristi. Ritengo che sia un'assoluta sciocchezza quella di affermare che l'istituto dell'immunità e le prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione non siano disponibili dal singolo parlamentare. È una sciocchezza, perché nessuno — dico nessuno — può privare non il parlamentare, ma il cittadino del suo diritto ad ottenere giustizia e ad essere dichiarato innocente davanti al giudice naturale. Questo, sì, è un diritto indisponibile, in Italia e a livello internazionale, per cui esiste una corte a Strasburgo che sanziona gli Stati (in particolare l'Italia) che non rendono nella concretezza disponibile questo diritto.

Si tratta quindi di bilanciare questi due diversi interessi, l'interesse del singolo ad ottenere giustizia e l'interesse della Camera di cui il parlamentare fa parte a tutelarsi da interventi lesivi della sua autonomia. Non si deve negare l'esistenza di questo interesse specifico, di questo diritto individuale non

discutibile del singolo, anche considerando le possibilità effettive che, attraverso appunto l'intervento della Camera volto a negare l'autorizzazione a procedere, di fatto si crei un *vulnus*, un danno grave alla Camera stessa e in particolare al parlamentare, che viene inchiodato ad accuse infamanti, relativamente alle quali non può dimostrare la sua innocenza di fronte al giudice naturale.

Conoscete benissimo il noto esempio che sto per richiamare. Probabilmente, se il principio da voi invocato fosse stato attuato, oggi non avremmo in Francia il Presidente della Repubblica Mitterrand, il quale molti anni fa fu incriminato con la strana accusa di aver organizzato egli stesso un attentato contro la sua persona. Immaginate se in quel caso la Camera francese non avesse concesso l'autorizzazione, visto che si trattava evidentemente di un intervento persecutorio nei confronti del deputato Mitterrand! In base al principio (che tutti voi qui avete esaltato e affermato con certezze granitiche) che ci si trova di fronte ad un bene non disponibile da parte del singolo parlamentare, non si sarebbe dovuto in quel caso concedere l'autorizzazione a procedere, perché evidentemente quell'accusa era persecutoria nei confronti di Mitterrand. E Mitterrand sarebbe stato inchiodato per il resto della sua vita come deputato che aveva appunto organizzato un attentato contro se stesso per farsi pubblicità e per una serie di altri motivi.

Questi interessi vanno quindi bilanciati. Pertanto non comprendo la fretta con cui il relatore (mi sembrava che fosse rientrato in aula, ma ora non lo vedo) ha eliminato il meccanismo dell'istanza del parlamentare. Sembra un'inezia, ma è questo l'elemento centrale, a partire dal quale si risolve o non si risolve il problema. Il punto debole di tutte le proposte (anche — mi dispiace — di quelle che vengono dal PDS, dalla sinistra) è infatti nel meccanismo che comunque richiede alla Camera, attraverso la Giunta o no, l'esame di tutti i procedimenti penali a carico dei parlamentari. Questo è il punto fondamentale. Se non lo si supera, si ritorna comunque all'articolo 68 così com'è; anche se riscritta, sostanzialmente la norma non cambierà. E a questo punto preferisco l'ar-

articolo 68 come è stato scritto dai costituenti, piuttosto che i pateracchi che ci sono stati proposti.

Ho cercato di spiegarlo inutilmente, nella discussione sulle linee generali. Qualcuno deve precisare e dirmi chi attiva quella facoltà della Camera interessata, che poi è sparita, di intervenire su un procedimento penale a carico di un parlamentare. La risposta mi viene dalla bozza di testo esaminata nel Comitato dei nove, dove si ritorna esattamente al meccanismo dell'autorizzazione a procedere camuffato: la Camera interessata esamina comunque tutti i procedimenti per vedere se ritenga o no di doversi avvalere della facoltà di sospendere il procedimento, e così via.

Lo stesso vale per la grande innovazione di consentire al pubblico ministero di terminare le indagini preliminari. Io non trovo affatto (scusatemi, colleghi) che questa sia una grande novità. Se noi vogliamo intervenire esclusivamente per impedire un tentativo di persecuzione nei confronti del parlamentare, che facciamo? Lasciamo il deputato per un anno indifeso, non tutelato nei confronti di questa persecuzione? Per un anno! Noi riteniamo sia saggio e prudente, nel caso in cui il deputato Roberto Ciccio-messere venga accusato di aver violentato la Madonnina del Duomo — abbiamo avuto ipotesi non molto diverse, in questa Assemblea, di reati assolutamente inconsistenti, assolutamente folli, destituiti di ogni fondamento! —, consentire al magistrato di svolgere indagini per un anno, per vedere come il deputato Ciccio-messere si sia arrampicato sul Duomo per raggiungere la Madonnina, se lo abbia fatto di giorno o di notte e così via...?! Forse, come diceva Ernesto Rossi, in presenza di un'ipotesi di reato di questo genere sarebbe più prudente emigrare velocemente...

Quindi, questa grande novità non mi sembra affatto saggia. A mio avviso, invece, eravamo partiti con il piede giusto e avevamo trovato un meccanismo concreto che poteva ritenersi accettabile perché consentiva alla Camera di eliminare, con un metodo intelligente che introduceva anche l'elemento dell'interesse personale (che c'è, è inutile negarlo con funzioni giuridiche), questo

mercato, questo patteggiamento su diversi casi. Occorre infatti tener presente anche la difficile situazione nella quale vengono posti i membri della Giunta, i quali devono decidere su colleghi in ordine — il più delle volte — a sciocchezze.

L'altro problema che ho tentato di sollevare inutilmente è quello dei termini e delle modalità di decisione dell'Assemblea. Io ritengo — l'ho già detto — che quando l'articolo 68 della Costituzione, al secondo comma, recita: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene...», non precisi in quale modo le Camere possano concedere tale autorizzazione, tant'è vero che l'articolo 18-ter del nostro regolamento prevede, in un'altra situazione, che non si debba neppure, in determinate circostanze, votare sulla proposta della Giunta, che s'intende accolta. Non vedo quindi perché, dal punto di vista regolamentare, non si possa stabilire che, se entro un determinato periodo di tempo non interviene un certo fatto, la richiesta di autorizzazione a procedere si intende concessa ed il Presidente la comunica all'Assemblea. Non capisco, lo ripeto, perché ciò non sia possibile, ma comunque non mi interessa, anche perché ho presentato in tal senso un'apposita proposta di modifica regolamentare.

Concludo velocemente, vista la richiesta del Presidente volta a far sì che si esaminino anche gli altri punti all'ordine del giorno. Ritengo si stia realizzando una inversione ad «u» e non so se si arriverà alla votazione di qualcosa. Comunque, quest'Assemblea ha dimostrato di non avere né la forza né la capacità di procedere ad una seria riforma dell'articolo 68 della Costituzione e quello che stiamo facendo è purtroppo solo una perdita di tempo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pappalardo.

Onorevole Pappalardo, anche a lei rivolgo la preghiera di voler contenere la durata del suo intervento: come ho già detto, intorno alle 12,30 l'Assemblea dovrebbe passare al punto 2 dell'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare, onorevole Pappalardo.

ANTONIO PAPPALARDO. Io penso sia sfug-

gito un aspetto molto importante nella valutazione dell'articolo 68 della Costituzione: tale disposizione, secondo me, si pone alla sommità di un sistema di privilegi e di prerogative che attualmente è messo in discussione.

Con il mio disegno di legge proponevo di abrogare i commi secondo e terzo dell'articolo 68 perché volevo dare una indicazione precisa e, soprattutto, intendevo raggiungere un obiettivo: che si iniziasse, eliminando il punto cardine del sistema dei privilegi e delle prerogative, a mettere in discussione il sistema medesimo per rendere il nostro ordinamento politico-istituzionale più democratico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi di aiutare il Presidente ad ottenere il risultato che ci siamo prefissi, consentendo all'oratore di svolgere il suo intervento.

Prosegua, onorevole Pappalardo.

ANTONIO PAPPALARDO. Come dicevo, è necessario eliminare un sistema che tutti noi dichiariamo decrepito, vecchio e da abolire quanto prima.

L'articolo 68, che garantisce determinati privilegi ai parlamentari, non è il solo, perché ve ne sono tanti altri. Godono degli stessi privilegi, ad esempio, i giudici costituzionali e anche i giudici ordinari fruiscono di privilegi di altro ordine. Pure gli alti dirigenti dello Stato usufruiscono di determinati vantaggi; ci sono infatti dirigenti dello Stato che, quando vanno in pensione, conservano l'autovettura e il militare che fa loro da autista.

Ebbene, questo sistema di privilegi va preso in considerazione nella sua globalità e rivisto. Quindi, quando affermavo che era necessario rivedere l'articolo 68, eliminando i commi secondo e terzo che riguardano l'immunità parlamentare, mi riferivo proprio a ciò. Se, invece, facciamo il solito rammendo o il solito rattoppo, lasciamo il sistema in piedi! Allora, tutto il resto va bene! Allora, non parliamo del fatto che il sistema politico ed istituzionale è decrepito e va cambiato, dobbiamo dire che va lasciato così com'è...!

Ora, non si vuol toccare l'istituto giuridico

dell'immunità parlamentare perché lo si vuole conservare; e mi sembra che la maggioranza si stia orientando in tal senso, senza avere, a mio avviso, traguardi ben netti e ben chiari, perché se non si incide sul sistema dei privilegi, non si possono in alcun modo sindacare o valutare altre situazioni derivanti dall'articolo 68 della Costituzione.

Un fatto è certo: l'obiezione più rilevante che ho ascoltato in aula quando si è proposta l'abolizione dell'istituto dell'immunità parlamentare riguardava il fatto che, così facendo, avremmo finito con l'esporsi, dal momento che il sistema in vigore non si basa sulla distinzione dei poteri dello Stato, bensì sulla contrapposizione dei medesimi. Ecco perché i parlamentari temono il potere della magistratura! Non ci si muove, infatti, in una logica costruttiva, bensì in una logica distruttiva.

Anche questo problema riguarda quello più generale rappresentato dalla necessità di sottoporre il sistema ad una revisione. Infatti, come possiamo operare in un sistema dove si consente ancora che esistano giudici speciali? I tribunali militari, ad esempio, operano in tempo di pace, e noi consentiamo che ciò avvenga.

È il sistema dei privilegi, delle prerogative, dei giudici speciali che va rivisto totalmente, *ab imis*; se, invece, vogliamo continuare ad effettuare rattoppi, signor Presidente, allora prendiamo in esame l'articolo che ci è stato proposto: come ha ben detto l'onorevole Ciccimessere, leggendo quel testo ci rendiamo conto che forse era migliore l'articolo redatto dai costituenti, che almeno aveva un costruito logico e serviva a tutelare quel sistema di privilegi.

L'articolo elaborato dalla Commissione, invece, non ci convince affatto. Noi miravamo, soprattutto, a rafforzare l'istituto dell'insindacabilità. Invece, da tale testo esso risulta indebolito, mentre viene rafforzato l'istituto dell'immunità parlamentare. Infatti, al terzo comma si dice: «Di ogni procedimento penale a carico di un membro del Parlamento l'autorità giudiziaria procedente dà immediatamente comunicazione alla Camera alla quale egli appartiene, che può disporre con deliberazione motivata la sospensione del procedimento...» Questa nor-

ma non si riferisce a quella contenuta nel primo comma, ma esclusivamente a quella del secondo comma, cioè all'immunità parlamentare. Infatti sappiamo che, se vi è un caso di insindacabilità, il procedimento non viene sospeso, ma chiuso definitivamente, perché il giudice non può più sindacare il comportamento del parlamentare.

Ecco quindi che, ad un certo punto, emerge un'incongruenza. Non mi si venga a dire infatti, che il terzo comma si riferisce esclusivamente al secondo, perché in esso chiaramente si parla di ogni procedimento penale. Di conseguenza, il magistrato si vedrà autorizzato a sindacare il comportamento del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, magari riprendendo il procedimento al termine del mandato del parlamentare. Sappiamo bene, invece, che tale procedura è caratteristica dell'istituto dell'immunità e non è riferibile a quello dell'insindacabilità.

In conclusione, ribadisco che bisogna rivedere il sistema dei privilegi. Diversamente, signor Presidente, le normative che vengono proposte non mi convincono, anzi, a mio parere, ingarbugliano ancora di più il sistema. Ciò mi induce a ritenere che, se si vuole conservare il vecchio sistema, allora è opportuno conservare anche la vecchia norma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, colleghi, al punto in cui è giunta ormai la discussione su questa proposta di legge di riforma costituzionale, credo sia opportuno rivolgere uno sguardo complessivo al *corpus* degli emendamenti i quali, insieme al testo che a partire da domani costituirà la base della discussione e delle votazioni conseguenti, compongono il materiale di cui dovremo occuparci.

Le diverse posizioni sono state chiarite già a sufficienza e si possono riassumere in due diversi orientamenti: coloro che chiedono l'abolizione del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione e coloro che, invece, intendono modificarli. Di questa seconda tendenza è espressione il testo proposto dalla maggioranza, che ha inventato una

nuova procedura per il filtro dei procedimenti penali a carico dei parlamentari.

Per l'economia dei nostri lavori, data l'accertata chiarezza delle rispettive posizioni, credo sia inutile ribadire gli argomenti che possono essere portati a sostegno dell'una o dell'altra tesi. Noi restiamo fermi nella convinzione che le modifiche proposte significherebbero tradire le attese che hanno indotto il Presidente Scalfaro, proprio all'inizio del suo mandato come Presidente di quest'Assemblea, a fissare un termine vincolante per la Commissione incaricata di decidere se lasciare tutto come prima o, forse, peggio di prima. Come è stato già osservato, infatti, a ben riflettere il testo proposto dalla Commissione complica ulteriormente la situazione e sicuramente darà la stura a tutta una serie di questioni giurisprudenziali rispetto alle quali il cittadino non capirà nulla se non che, onorevole Casini, non si sta creando uno scudo ma una cupola, nel senso di un Parlamento che si chiude sotto la cupola, come fanno alcune non commendevoli organizzazioni che operano nel territorio nazionale per non essere raggiunte dai fulmini della legge.

Adesso è il momento della verità e credo che la verità vada cercata proprio là dove lei, onorevole Casini, è più sensibile. Mi riferisco alla norma relativa alle perquisizioni personali e domiciliari, in merito alla quale lei stesso ha dovuto ammettere che, lasciando invariata la norma antica, cioè non consentendo alla magistratura perquisizioni senza autorizzazione preventiva da parte del Parlamento, di fatto avremmo impedito qualunque tipo di serio accertamento della verità.

I due aspetti della perquisizione personale e della perquisizione domiciliare sono, per così dire, graduabili, nel senso che l'esclusione del primo potrebbe essere tollerata. Non vedo, invece, quale giustificazione potrebbe valere nell'ipotesi in cui si volesse abolire anche il secondo, in considerazione del clima generale che si esprime in senso favorevole alla possibilità che il parlamentare sia sottoposto alla legge ed alle misure da essa previste, così come qualsiasi altro cittadino.

Se ciò è vero, l'esame degli emendamenti

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

rappresenterà un'occasione per mettere il Parlamento alla prova. Lo scudo verrà messo alla prova! Si verificherà, in sostanza, se quest'ultimo abbia le caratteristiche — che a me non piacciono — alle quali ho fatto prima riferimento o se, invece, vi sia la volontà di affrontare liberamente le responsabilità connesse alla nostra condizione di parlamentari, condizione ampiamente tutelata dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, tanto che, a mio avviso, non dovrebbero essere previste ulteriori tutele che finirebbero per vanificare la possibilità dell'intervento della magistratura nei confronti dei membri del Parlamento...

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, mi scusi se la interrompo. Vorrei pregare i colleghi di lasciare libero l'emiciclo.

La prego di continuare, onorevole Maceratini.

GIULIO MACERATINI. Dicevo, signor Presidente, che mi sembra si sia delineata una maggioranza favorevole — alla quale noi non ci associamo — al mantenimento dello *status libertatis* nei confronti dei parlamentari. Non mi pare che si riscontri, invece, una maggioranza sul problema delle perquisizioni. Si tratta di un fatto già di per sé estremamente significativo ed importante perché, almeno sotto il profilo delle prospettive di una parte dell'Assemblea, sembrerebbe che l'ansia di rinnovamento trovi una rispondenza, un'eco, un ascolto. Se, al contrario, le disposizioni relative alle perquisizioni dovessero essere confermate nella formulazione del testo base, ci sarebbe da domandarsi se tale testo, che dovrebbe essere innovativo, meriti effettivamente di essere preso in considerazione. Sarebbe infatti preferibile che ciascuno di noi si pronunciasse a favore o contro la disposizione costituzionale in materia di immunità parlamentare, sì da creare le condizioni perché in questa sede e fuori di essa si comprendano con chiarezza gli atteggiamenti delle diverse forze politiche.

Far permanere l'equivoco, sullo sfondo di una pretesa mutazione e, sostanzialmente, lasciare le cose inalterate o, peggio ancora, creare ulteriori discriminazioni (perché di

questo si tratterà sicuramente!) che si registreranno quando il Parlamento potrà scegliere, con la forza dei numeri e delle maggioranze, quale parlamentare tutelare e quale invece no; utilizzare i termini previsti come mannaie nei confronti degli oppositori scomodi e come comode vie di uscita per i parlamentari che godono delle protezioni che, in quel momento, i numeri assicurano loro, tutto questo appare veramente poco degno della volontà da tutti conclamata all'inizio di questo dibattito politico e culturale sulle modifiche da apportare all'articolo 68 della Costituzione.

Ci stiamo avvicinando, signor Presidente, al momento della verità. Facciamo in modo che il momento della verità parlamentare coincida con un minimo di onestà intellettuale da parte di ciascuno di noi! Se non si vuole — come qualcuno qui dentro effettivamente non vorrebbe — modificare l'articolo 68 della Costituzione, si abbia il coraggio di dirlo evitando di trincerarsi dietro cortine fumogene che fanno perdere tempo, e ci si assuma la responsabilità politica di porre in essere atti conseguenti a tale volontà.

Ciò che non è tollerabile, signor Presidente, è che ci sia ancora qualcuno in questa sede che dichiara di voler cambiare e che poi ci propone un testo che non modifica la situazione attuale ma, anzi — a ben riflettere e verificare —, la peggiora notevolmente (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Borghezio. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Signor Presidente, colleghi, riteniamo opportuno e necessario premettere alla fase conclusiva della discussione su questo delicatissimo problema posto dalla modificazione o, secondo il nostro punto di vista, dalla necessaria abrogazione dell'articolo 68 sull'immunità parlamentare, qualche ulteriore riflessione sul fondamento giuridico di questo arcaico e superato istituto, che viene generalmente individuato nella tutela dell'indipendenza delle Camere in quanto organi costituzionali dello Stato. La *ratio* dell'immunità parlamentare sarebbe

quella di garantire e di assicurare il libero esercizio della funzione parlamentare. Tuttavia, il principio dell'indipendenza delle Camere, in dottrina, non è valutato da tutti come esclusivo fondamento dell'istituto dell'immunità parlamentare. Per un verso, infatti, in ordine al principio della garanzia della sovranità delle Camere e, per altro, al principio di indipendenza, si pongono ulteriori precisazioni, ulteriori correzioni di tiro; ed allo stesso principio dell'indipendenza delle Camere, sono affiancate — come motivo di giustificazione e di fondamento dell'istituto — altre e diverse esigenze.

Il principio di indipendenza delle Camere viene valutato da una parte della dottrina anche come fine della prerogativa, in quanto diretta, per esempio, a garantire il *plenum* delle Camere (tale ragionamento è stato riproposto in quest'aula da più parti).

L'indipendenza viene vista e valutata, da un'altra parte della dottrina, come esigenza di salvaguardia da attentati, minacce o pressioni da parte dell'esecutivo o di poteri esterni, anche di natura privatistica.

Per altri settori della dottrina, la valutazione dell'insieme delle prerogative parlamentari è vista come un concetto complessivo di inviolabilità, intesa come indipendenza da ogni giurisdizione. Conseguentemente, il singolo parlamentare e lo stesso collegio parlamentare risulterebbero coperti da detta inviolabilità e quindi, come tali, sottratti ad ogni tipo di giurisdizione, ove essa finisca per realizzarsi in una coercizione sulla o sulle persone fisiche componenti detto collegio.

Siamo — come si vede — di fronte a un ventaglio molto vasto ed articolato di opinioni dottrinali sul fondamento giuridico dell'istituto.

Vi è, intanto, da rilevare l'esistenza di un equivoco terminologico di fondo — come è stato osservato — riconducibile alla stessa indeterminatezza dell'espressione del concetto di fondamento giuridico. Noi condividiamo nettamente il punto di vista di chi ritiene che le immunità parlamentari, in realtà, non abbiano fondamento giuridico. Su questo punto è necessario chiarirsi molto bene le idee prima di affrontare nel concreto il modo con cui vogliamo modificare — se

vogliamo modificare, — l'istituto, in quanto le ragioni che vengono addotte a giustificazione sono moltiplicabili — come si è visto — praticamente all'infinito. Sono, in altre parole, mere legittimazioni *a posteriori* di un fatto. È stata usata molto autorevolmente l'espressione «brandelli di teorie», che coglie nel segno, tanto è icastica e significativa.

Se noi analizziamo quanto è avvenuto da un punto di vista meno politico e più storico-giuridico, di prospettiva e di distanza storica, vediamo che oggettivamente le varie necessità di carattere positivo che nel tempo hanno prodotto questo istituto sono state poi consacrate successivamente dalla scienza giuridica come fondamenti dell'immunità parlamentare. In realtà, quindi, dobbiamo concludere non aver senso, giuridicamente parlando, l'invocare a fondamento dell'immunità parlamentare principi generali solenni come l'indipendenza, la sovranità, il mutuo rispetto fra gli organi costituzionali; concetti i quali, più che una giustificazione del singolo istituto, sono a base del sistema complessivo.

Soprattutto non è stata fornita da alcuno la prova che, se non vi fossero state e non vi fossero tuttora le immunità parlamentari, il sistema verrebbe in qualche modo di fatto menomato, o che i principi cardine che vengono invocati quale fondamento delle stesse immunità — l'indipendenza delle Camere, la sovranità ed il mutuo rispetto tra gli organi costituzionali — verrebbero in qualche modo meno. Non lo ha saputo fare nel passato la dottrina e non mi pare lo abbia saputo fare qualcuno nel corso del dibattito finora svoltosi in quest'aula.

Durante la discussione si è detto che nell'XI legislatura l'istituto ha funzionato. Vorremmo sommessamente replicare che sarebbe stato molto singolare che, in una situazione politica nella quale le domande di autorizzazione a procedere stanno fioccando a ritmo settimanale su parlamentari e financo su esponenti del Governo, si fosse proseguito su una strada indecente, lungo la quale si è attuato il non funzionamento e l'abuso scandaloso di questo istituto, che ha caratterizzato le legislature precedenti, ivi compresa la X. Durante quest'ultima, infatti, a fronte di centinaia di domande di auto-

rizzazioni a procedere, solo in poche decine di casi si è consentito all'autorità giudiziaria di andare avanti, invocando il *fumus persecutionis* per tutta una serie di fattispecie nelle quali è molto difficile individuare l'esplicazione dei grandi principi dell'indipendenza, della sovranità, del mutuo rispetto fra gli organi costituzionali.

Riteniamo allora di dover far nostra la critica di fondo che un'autorità dottrinale come quella di Kelsen ha espresso per invocare l'abolizione di questo istituto, laddove scrive che esso era sì concepibile in un'epoca in cui il governo del re ed il Parlamento si contrapponevano, ma non trova più alcuna giustificazione nella repubblica parlamentare «où le Gouvernement n'est qu'une commission du Parlement et est soumis au contrôle le plus rigoureux de l'opposition ed même de l'opinion publique tout entière», tanto più che è ben difficile sostenere — come è stato fatto anche in quest'aula — che l'abborrito articolo 68 sia in qualche modo una tutela dei diritti delle minoranze, quando si sa benissimo che sono poi le maggioranze a decidere se concedere o meno l'autorizzazione a procedere.

Allora, a sostegno dei nostri emendamenti abrogativi dei tre commi dell'articolo 68, non ci resta che ricordare i punti sui quali fondiamo queste precise richieste.

In primo luogo, il rischio concreto, oggettivo e storicamente verificato del non eccezionale, ma regolare, sistematico travisamento della *ratio* sottesa a questo vecchio istituto, con conseguente ripetuta e sfacciata menomazione delle competenze proprie dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Inoltre, l'abuso rappresentato dalla reiterata prassi per cui la richiesta non viene nemmeno esaminata dalle Camere e, conseguentemente, decade alla fine della legislatura. Questo abuso produce due effetti incredibili: da un lato, la sospensione della legge della responsabilità penale per determinati soggetti, in barba al concetto solennemente affermato dall'articolo 3 della Costituzione in ordine all'uguaglianza giuridica dei cittadini; dall'altro — effetto ancora peggiore —, la rielezione del parlamentare soggetto al rischio di imputazione. In sostanza, un istituto come l'immunità si trasforma

di fatto in vera e propria impunità parlamentare.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIORGIO NAPOLITANO

MARIO BORGHEZIO. In terzo luogo, la fattispecie, altrettanto concreta e non peregrina, del reiterato scambio di appoggi elettorali da parte di gruppi esterni e forse anche di organizzazioni di carattere criminale e di stampo mafioso, con comportamenti parlamentari illeciti, magari finalizzati a utilità di natura economica. Il rapporto patologico fra parlamentare e partito politico; quest'ultimo soggetto è ormai uscito da tempo dal disegno delineato dalle previsioni costituzionali. Il pericolo reale e documentato che l'immunità parlamentare si trasformi in qualche cosa di mostruoso dal punto di vista giuridico, e cioè, in uno strumento di interpretazione del diritto assolutamente al di fuori di qualsiasi previsione costituzionale. Il fine di partito viene considerato in maniera tale da consentire liceità a comportamenti che, viceversa, integrano fattispecie di rilevanza penale se commessi con altre finalità. La vasta gamma di ipotesi, che abbiamo registrato ancora nell'attualità giudiziaria di questi ultimi mesi e settimane, di finanziamento nero dei partiti politici. Tutto il fenomeno, ampio e reiterato, di nomine parlamentari al vertice di enti di spesa e di enti economici che altra giustificazione non hanno se non quella di dare agli amministratori di questi enti l'usbergo dell'immunità parlamentare.

Sono questi, molto sinteticamente, i motivi principali delle nostre proposte emendative. Con le vane mistificazioni che stanno a fondamento delle diverse volontà politiche di mantenere questo arcaico istituto, pur di fronte all'urgere della questione morale, che sale dalla società civile, dalla parte onesta del paese, si vuole ancora incredibilmente sostenere l'immunità con motivazioni giuridiche inconsistenti e, soprattutto, con una sottovalutazione delle esigenze etiche e dei giudizi di valore che siamo tenuti a formulare di fronte alla necessità di normare diversamente su tutta la previsione costituzio-

nale e di fronte alla sfida che ci viene posta dalla necessità di por mano con decisione ad una riforma dell'intera Costituzione.

La lega nord raccoglie questa sfida con una proposta che non esito a definire rivoluzionaria, in quanto ha in sé il coraggio e la nettezza delle proposte che sanno rispondere alle esigenze storico-giuriche non solo del momento, ma di prospettiva. La risposta della lega, di abrogazione totale dei tre commi dell'articolo 68, compreso il primo, è fondata sul coraggio di chi non ha il timore di vedersi trascinato in giudizio per attività lecite, magari svolte in quest'aula, o in conseguenza di iniziative di ricatto e di pressione del potere esecutivo. Sappiamo, infatti, di avere il sostegno di tutta l'opinione pubblica democratica, dei cittadini onesti, che chiedono al Parlamento di pronunciarsi con chiarezza su un tema di tale delicatezza.

Concludo affermando che secondo il gruppo della lega nord, esigenze di natura etica impongono una valutazione della norma fondata, prima ancora che su elementi di carattere strettamente politico, su una certa scala di valori (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, onorevole relatore per la maggioranza, il gruppo del Movimento sociale italiano ha chiarito negli interventi svolti nel dibattito la propria posizione, che è semplice e chiara: gli emendamenti da noi presentati chiedono l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Riteniamo infatti che il Parlamento, soprattutto in questo momento, debba dare una risposta chiara, lineare, abolendo il privilegio dell'immunità parlamentare e riservando l'esercizio di tale prerogativa all'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi nello svolgimento del mandato parlamentare.

Al di là della nostra posizione, che difenderemo e sosterranno domani nel corso delle votazioni, pensiamo che la maggioranza — e mi rivolgo in particolare al relatore per la

maggioranza, onorevole Carlo Casini — possa compiere un ulteriore passo avanti rispetto al testo all'esame dell'Assemblea.

Dopo la premessa riguardante gli emendamenti abrogativi del secondo e terzo comma dell'articolo 68, vorrei richiamare l'attenzione su un aspetto subordinato degli stessi, relativo al problema delle perquisizioni. In questi giorni se ne è discusso; anche per fatti di cronaca la questione è stata al centro del dibattito politico e giornalistico. Ripeto che invitiamo a compiere un passo avanti e che ci rivolgiamo al relatore per la maggioranza; sappiamo che egli ha riflettuto a lungo sulla materia e ha espresso perplessità anche in Assemblea.

Non vi è infatti alcuna giustificazione per mantenere un privilegio che, oltretutto, come l'esperienza dimostra, rende più difficili le indagini. Ad esempio, nell'ambito dell'inchiesta di Milano, il giudice Di Pietro nelle richieste di autorizzazione a procedere di cui la Camera si è occupata nei giorni scorsi non ha inserito anche quella di effettuare perquisizioni. È infatti a tutti evidente che, queste ultime, in tanto hanno valore in quanto possono compiersi immediatamente, all'improvviso, per l'acquisizione di prove in un'indagine. Una perquisizione che avvenga dopo la richiesta al Parlamento di autorizzazione alla stessa non ha alcuna utilità. Infatti, ammesso e non concesso che nell'ufficio o nel domicilio di un parlamentare vi siano documenti compromettenti o comunque di rilievo per l'inchiesta, è ovvio che, prima della pronuncia sulla richiesta di autorizzazione alla perquisizione, si avrebbe tutto il tempo di farli sparire, di portarli altrove. Si tratta quindi di un controsenso; di fatto la norma impedisce qualsiasi forma di perquisizione perchè, sottoponendola al vaglio dell'autorizzazione, non la rende praticabile.

Infatti nell'esperienza dell'indagine di Milano, che pure ha comportato un lavoro a 360 gradi dei magistrati di quella città, non vi è stata per l'appunto da parte del giudice Di Pietro e dei suoi colleghi la richiesta di autorizzazione alla perquisizione. Forse sarebbe stata utile, addirittura necessaria, ma il magistrato ha ammesso che, compiuta con i condizionamenti imposti dalla Costituzione, non sarebbe servita ad alcunché.

Oltretutto riteniamo che l'impossibilità di compiere perquisizioni si presti a frodi. Basterebbe che qualsiasi persona, d'accordo con un parlamentare, mettesse di fronte alla porta di un'abitazione una targa indicante lo studio di un certo senatore o deputato per determinare l'invulnerabilità di quel luogo nel quale potrebbero essere tranquillamente svolte attività illegali non dal parlamentare ma da un suo collaboratore o da persona che si possa avvalere del domicilio intestato al parlamentare stesso.

Questa forma di immunità si estende pertanto a terzi, poiché di fatto non ne usufruisce solo il parlamentare, ma anche i suoi collaboratori o chiunque lavori in un suo ufficio, nella sua segreteria.

Tale forma di disuguaglianza fra cittadini, stabilita dall'articolo 68 con il privilegio dell'immunità per i parlamentari, è quindi ancora più grave perché va a privilegiare quei cittadini che possono avere rapporti di collaborazione con un parlamentare rispetto alla generalità degli altri cittadini. Di fatto vi è un ombrello di immunità che riguarda persone diverse dai parlamentari. Si tratta di un aspetto grave, a nostro avviso in contraddizione con altri principi costituzionali che sanciscono l'uguaglianza dei cittadini, principi fondamentali che regolano la nostra Costituzione.

Su tale questione invitiamo dunque a riflettere anche i gruppi di maggioranza che si riconoscono nella proposta di legge illustrata in quest'aula dall'onorevole Casini e che possono, da qui alle prossime ore, quando si svolgeranno le votazioni, valutare le nostre osservazioni.

Riteniamo, tra l'altro, che si possa addirittura, attraverso l'abolizione dell'autorizzazione a procedere per le perquisizioni, addivenire — e non sembri un paradosso — a forme di tutela per gli stessi parlamentari. Infatti, come abbiamo rilevato negli interventi del nostro gruppo nel dibattito, si potrebbe verificare il caso — e se ne sono verificati molti — di un parlamentare che abbia un infido collaboratore il quale, utilizzando il nome del parlamentare presso cui lavora, compia atti illeciti, dia luogo ad episodi di corruzione, faccia degli abusi confidando sulla credibilità che gli deriva dal-

l'essere segretario o collaboratore di un parlamentare; si tratta di casi di millantato credito.

Da tale punto di vista, la perquisizione svolta in un ufficio potrebbe consentire di portare alla luce fatti o documenti attinenti a questioni di questo tipo, consentendo al parlamentare di scoprire — in via incidentale — di essersi circondato di persone disoneste ed inaffidabili che lo hanno tratto in inganno. Essendo invece impossibile questo genere di perquisizioni, il blocco delle indagini viene esteso ai collaboratori di parlamentari con le conseguenze che abbiamo illustrato. Paradossalmente — ma abbiamo visto che ciò tanto paradossale non è — il parlamentare non viene tutelato da possibili evenienze, che possono sempre verificarsi, di propri collaboratori e segretari che danno luogo a determinate situazioni senza che il parlamentare ne sia informato.

Riteniamo che in sede di votazione si possano apportare utili modificazioni al testo. Noi ci batteremo per la soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68, per le ragioni che abbiamo esposto. Infatti, di fronte alla marea montante degli scandali, di fronte alla quantità enorme delle richieste di autorizzazioni a procedere, che giorno dopo giorno stanno piovendo sul Parlamento ed in particolare sulla Camera, che sta battendo ogni record, al confronto con le legislature precedenti, nel corso delle quali a malapena il dieci per cento delle richieste delle autorizzazioni a procedere ha avuto un riscontro positivo consentendo ai magistrati di proseguire nelle indagini; ebbene di fronte a tutti questi fatti riteniamo che la società civile, il paese reale, gli uomini e le donne che sono fuori da questo palazzo si attendano un segnale chiaro e non una soluzione di compromesso, abborracciata, quale quella che ci si prospetta, invertendo alcuni fattori di questo procedimento, ma nella sostanza mantenendo l'attuale privilegio.

Chiederemo dunque all'Assemblea di sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 68, ma staremo anche a vedere cosa accadrà quando saremo chiamati a votare emendamenti che per noi rappresentano soluzioni subordinate, ma che sono importanti perché possono avere in qualche modo

rapporto con le perplessità manifestatesi nel dibattito.

Sulla questione delle perquisizioni, vedremo cosa la Camera vorrà decidere, poiché riteniamo — per le motivazioni che abbiamo esplicitato — che mantenere il testo della Commissione significhi impedire ogni forma di perquisizione. Lasciamo perdere le perquisizioni personali, ma quelle domiciliari (presso le abitazioni o gli uffici) oggi diventano essenziali per lo svolgimento di talune indagini. Abbiamo visto che in alcune situazioni, come quelle di Milano e Venezia, la magistratura si è trovata costretta o a rinunciare a tale prerogativa oppure ad affrontare grosse polemiche; come nel caso di Venezia, riguardante un componente della nostra Assemblea, l'onorevole De Michelis, per la perquisizione che è stata compiuta nei suoi uffici e che a qualche risultato deve aver portato se vi sono stati provvedimenti nei confronti dei suoi collaboratori e se è stato inviato, nella giornata di ieri, un avviso di garanzia allo stesso onorevole De Michelis.

Ciò dimostra che evidentemente quella perquisizione in particolare, ma anche tutte le altre che potrebbero verificarsi, sono utili e necessarie al fine di accertare la verità.

E poiché dalla società civile emerge una domanda di verità e di trasparenza, il Parlamento non può rispondere in maniera negativa, arroccandosi con le sue prerogative e rinunciando a modifiche sostanziali, come quelle che noi chiediamo, o parziali come quella che noi proponiamo in via subordinata; su di essa speriamo che domani, in Assemblea, si possa trovare il consenso di un'ampia maggioranza, in modo che il dibattito che si è svolto in questi giorni non si risolva soltanto in un espediente gattopardesco. Espediente che costituirebbe un'autentica beffa, tenuto conto della situazione attuale e della richiesta che dal paese è venuta alle Camere di abolire questa forma di disuguaglianza e di privilegio che si chiama immunità parlamentare (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Dosi. Ne ha facoltà.

FABIO DOSI. Signor Presidente, colleghi

deputati, ogni giorno i giornali ci portano notizie di ulteriori avvisi di garanzia nei confronti di parlamentari e, nel caso di ieri, anche di ministri o di ex ministri. Tutti ovviamente si augurano che i rappresentanti eletti dal popolo siano innocenti, anche se a sentire la pubblica opinione non si può che essere scettici su tale innocenza.

Ma l'augurio di non colpevolezza non basta. Ci vuole la certezza; certezza che si può raggiungere solo in seguito ad un procedimento penale. Non possiamo perdere di vista la realtà: siamo di fronte a decine e decine di parlamentari colpiti da avvisi di garanzia. Secondo le ultime «classifiche», DC e PSI hanno staccato tutti gli altri partiti (oltre 10 a testa)! Ma ce ne è per ogni partito, di maggioranza o di finta opposizione. È una media di gran lunga superiore alla media della stessa società civile. Siamo di fronte ad una situazione tragica, soprattutto se si pensa al ruolo e alla rappresentatività delle Camere.

So benissimo che la maggioranza di questa Camera non accetterà la proposta abrogativa della lega nord. Ciò nonostante, proprio per il ruolo di rappresentante dei cittadini, voglio ribadire che il Parlamento deve avere il coraggio di decidere se mantenere o meno i suoi membri in una posizione di privilegio, perché è questo che vuole sapere la maggioranza degli italiani.

È una posizione di privilegio che è insostenibile, non per motivi storici ma per motivi contingenti. Infatti, i casi sono due, e dobbiamo dirlo chiaramente agli italiani: o il Parlamento è in grado di gestire l'istituto dell'immunità in un modo serio, obiettivo ed imparziale (il che non è, e lo dimostra l'uso sin qui fatto dell'istituto, un uso distorto, fatto di nove decimi ed oltre di domande respinte, sulla base di un arrogante spirito di casta); oppure il Parlamento non è in grado di autodisciplinarsi. Allora, in questo caso, non è ammissibile che le Camere possano sospendere il procedimento; o meglio non è ammissibile — per rifarmi ad emendamenti gattopardeschi presentati da gruppi che all'inizio hanno proposto l'abolizione se non altro del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 — che si passi dal silenzio-rigetto al silenzio-assenso, e così via.

Insomma, non è ammissibile, secondo la lega nord, una riforma che in un modo o nell'altro lasci comunque al Parlamento la possibilità di influire sull'azione penale. L'unica riforma ammissibile è far sì che la legge sia uguale per tutti, compresi i parlamentari. Se è vero — e concludo, perché non c'è molto da dire sull'argomento — che ragioni storiche hanno reso necessaria l'immunità proprio per difendere il ruolo dei parlamentari dall'abuso del potere esecutivo, ragioni storiche attuali e contingenti rendono necessario cancellare questo istituto, senza bizantinismi o scappatoie (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pinza. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Cercherò di essere brevissimo, signor Presidente. Non intendo svolgere considerazioni di carattere generale sulla natura dell'istituto in esame e sulle ragioni che ne stanno alla base, ma concentrerò la mia attenzione su tre punti.

Il primo punto concerne l'affermazione secondo la quale vi sarebbe in atto una sorta di banalizzazione della discussione, perché passare da un regime giuridico di autorizzazione preventiva ad uno di sospensione sarebbe un fatto privo di significato. Credo che questa tendenza alla banalizzazione della discussione non possa essere accolta perché passare da un sistema di autorizzazione preventiva ad un altro di controllo successivo attraverso un potere di sospensione significa, in realtà, mutare radicalmente la struttura del rapporto che intercorre tra azione penale e possibile intervento della Camera di appartenenza. Passare al sistema della sospensione significa affermare che la regola non è quella dell'improcedibilità finché non interviene l'autorizzazione a procedere (come avviene adesso) ma, viceversa, quella della normale procedibilità fino al momento in cui non si adotta un provvedimento di sospensione.

La discussione sul testo unificato proposto dalla Commissione, lungi dall'essere banale, è viceversa estremamente importante in quanto riguarda una modificazione significativa. Dico questo anche perché (voglio fin

da ora attirare l'attenzione su tale argomento, che è stato trattato anche dall'onorevole Ciccio Messere) in realtà, all'interno del sistema delle autorizzazioni, finisce a lungo andare per inserirsi un'altra logica, quella dell'istituto del silenzio-assenso, che è estremamente pericolosa.

Qual è l'alternativa proposta da coloro che insistono sul regime autorizzatorio preventivo? Sulla base di un dato di fatto riguardante soprattutto il passato (nell'attuale legislatura l'autorizzazione a procedere non è stata concessa soltanto per l'ipotesi prevista dal primo comma dell'articolo 68), si sostiene, prendendo le mosse da esperienze di passate legislature, che vi sia il rischio che l'autorizzazione non venga concessa per omissione, cioè per ritardo, e che si finisca per proporre come rimedio il silenzio-assenso (l'autorizzazione, cioè, si considera concessa dopo un certo periodo di tempo). Se continuiamo a procedere secondo la logica dell'autorizzazione preventiva, inevitabilmente daremo rilievo costituzionale alla manifestazione implicita di volontà, cioè al silenzio o addirittura all'omissione.

Ho sempre nutrito forti perplessità sull'ammissibilità del silenzio-assenso come utile strumento amministrativo. Anche se, tutto sommato, tale concetto è accettabile in presenza di fatti puramente amministrativi, non si può però accettare che ad esso — cioè al fatto di considerare il non prendere posizione equivalente ad una manifestazione espressa di volontà — venga dato rilievo costituzionale. In questo vi è una sorta di affermazione di impotenza da parte del legislatore il quale rappresenta la propria incapacità di dare una risposta affermando che, se egli tace, tale silenzio ha un certo significato.

Di fronte a fatti di tale gravità, importanza e rilievo (addirittura si tratta di risolvere un conflitto quasi istituzionale tra il potere giudiziario e il potere legislativo nel momento in cui bisogna decidere se procedere o meno), è inaccettabile che al silenzio, in questa sede, venga attribuita una dignità costituzionale. Ritengo che non sia questa la strada da seguire. Ha ragione il relatore Casini ed ha ragione la Commissione, che ci ha proposto un testo unificato, quando affermano l'op-

portunità di passare al regime della normale procedibilità dell'azione, con il potere di sospenderla là dove si riscontrino devianze dell'azione giudiziaria rispetto ai suoi fini istituzionali. Ho portato il mio assenso a questa impostazione.

Vorrei esprimere invece alcune perplessità. Se il potere di sospensione significa la facoltà di intervenire nel caso in cui l'azione giudiziaria devii rispetto ai suoi fini istituzionali e, lungi dall'essere l'espressione di una normale volontà di accertamento, di fatto finisca per essere invece potenziale rischio di compromissione dell'attività parlamentare in generale o del singolo parlamentare, la mia domanda è perché questo potere di sospensione debba esercitarsi soltanto in una certa fase e non debba esercitarsi proprio là dove esiste il rischio maggiore, cioè durante l'attività istruttoria. Che senso ha prevedere il potere di sospensione solo quando l'istruttoria si è compiuta, quando la devianza, o il rischio di devianza, dell'attività giudiziaria si è strutturalmente connotato dentro la fase istruttoria? Quali rischi di devianza ci saranno nella fase del rinvio a giudizio, quando tutti i meccanismi di controllo sono attivati? Anche in quel caso si potrà talora verificare una devianza, ma è proprio nella prima fase che essa può maggiormente ricorrere. E allora, una volta che noi affermiamo che l'azione giudiziaria è libera e riserviamo alla Camera solo un potere di reazione mediante la sospensione quando si verificano le devianze, perché privarcene nel momento in cui la devianza, per ipotesi, si verifichi nella fase istruttoria?

Venendo alla terza ed ultima considerazione, che sottopongo all'attenzione del relatore e della Commissione, mi pare pericoloso introdurre termini di decadenza all'interno della Costituzione, come se il potere di sospensione (quindi in sostanza il potere residualissimo che la Camera si autoattribuisce) potesse essere verificato ed attuato solo entro determinati termini, verificati i quali decadrebbe. Il potere di sospensione può non essere utilizzato mai e non deve essere utilizzato mai se non si riscontrano devianze, ma, qualora esse si verificano, quale che sia il momento, non vedo perché non debba essere utilizzato.

Credo che esista la necessità di una riforma. Desidero quindi esprimere un ringraziamento alla Commissione e ai relatori, che hanno lavorato su una materia difficilissima, perché si tratta di far stare insieme principi tra i quali non è facile trovare una compatibilità.

Ritengo però opportuno da parte nostra affermare due principi: l'uno è quello della libera esperibilità dell'azione penale, l'altro riguarda la facoltà di intervento e di reazione da parte del Parlamento, ma questo non deve trovare vincoli né di carattere cronologico né relativi alla fase del processo (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Poiché nel prosieguo della seduta, su altro punto all'ordine del giorno, si dovrà procedere a votazioni qualificate mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Correnti. Ne ha facoltà.

GIOVANNI CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ambito della discussione generale i colleghi che mi hanno preceduto, e segnatamente quelli del mio gruppo, hanno ben lumeggiato i problemi che stanno di fronte a questo sincero — credo — intendimento di revisione dell'articolo 68 della Costituzione. Parlerò puntualmente ed esclusivamente dell'impianto emendativo come è rassegnato in questo momento all'Assemblea, non recuperando, ripeto, considerazioni di ordine generale se non per quanto è strettamente necessario.

Ritengo che si debba partire da una prima parte, quella che afferisce all'insindacabilità, dove mi pare si sia raggiunta una notevole sintonia. Credo che sia ancora possibile una sorta di *maquillage* per esprimere meglio il pensiero del legislatore costituzionale. Per esempio, è stato sollevato più di un dubbio, che a me pare legittimo, sull'opportunità di dichiarare che taluni atti sono coperti dalla non responsabilità, posto che da un punto di vista sistematico la carta costituzionale dichiara non responsabile soltanto il Presidente della Repubblica, mentre è di tutta

evidenza che il parlamentare porta interamente la responsabilità politica degli atti compiuti.

Noi dobbiamo dunque utilizzare una formula che faccia coincidere la nostra volontà con la manifestazione della stessa, ricordando che la preoccupazione è che gli atti compiuti in sede propria, cioè all'interno del Parlamento, siano coperti — ripeto — dall'insindacabilità sotto il profilo della non possibile censura in sede di giurisdizione ordinaria o amministrativa o disciplinare. Questo è l'intendimento. Credo che taluni emendamenti vadano proprio in tale direzione, ma mi pare che si sia tutti d'accordo.

Gravi problemi sorgono quando, censurando, o meglio modificando quello che era il terzo comma del vigente articolo 68, oggi anteposto al secondo comma, si comincia a parlare di misure restrittive della libertà in generale, con specifico riferimento poi alla libertà personale. Da parte di taluno si ritiene infatti che questa tutela non debba più essere, assolutamente, necessaria, mentre da parte di talaltro si tende a confermare l'impianto dell'attuale articolo 68.

Noi siamo dell'opinione che si debba compiere una valutazione molto articolata, nel senso che non trova giustificazioni di sorta il permanere di un privilegio (perché a questo punto sarebbe soltanto tale) con riferimento ad una limitazione della libertà personale conseguente ad una sentenza non più passibile di impugnazione, cioè una sentenza definitiva. Il cittadino parlamentare ha avuto a quel punto la tutela, riservata a tutti i cittadini, di ben tre gradi di giudizio; non può più quindi essere compiuto un giudizio di comparazione tra i due interessi in conflitto, quello all'integrità del consesso, da una parte, e quello parimenti importante, anzi a questo punto prevalente, all'espiazione della pena conseguente ad un giudicato definitivo, dall'altra.

Distanza ancora maggiore esiste tra coloro i quali ritengono che debba permanere una tutela con riferimento non soltanto ad atti pregiudizievoli della libertà personale, cioè a misure cautelari di carattere restrittivo, ma anche ad altri atti, ricompresi ad esempio nell'articolo 343 del codice di procedura penale, con riferimento cioè alle

perquisizioni personali e domiciliari e alle intercettazioni telefoniche.

Noi riteniamo che si debba anche in questo caso compiere una scelta; scelta che non può essere dettata da un infingimento. Il giudice requirente che chiedesse preventivamente l'autorizzazione a compiere una perquisizione vedrebbe nella declaratoria del suo intendimento del tutto vanificato lo scopo istruttorio che intende conseguire. È necessario allora anche al riguardo una scelta di fondo: non potremo favorire questa estensione della prerogativa parlamentare al di là — ripeto — della misura restrittiva personale di tipo cautelare.

Già ho parlato del problema dell'espiazione della pena.

Vi è poi il corpo centrale, per così dire, del confronto parlamentare che si sta svolgendo. Non potremo consentire, signor Presidente, onorevoli colleghi, che surrettiziamente si reintroduca l'immunità parlamentare. A parole tutti si sono detti contrari non all'immunità nella sua accezione e definizione generale, ma, direi, alla cattiva prova che l'istituto ha dato nella giurisprudenza parlamentare. Se riteniamo tanto profonda questa nostra diagnosi negativa da farla percepire a livello costituzionale, non potremo — ripeto — in termini surrettizi reintrodurre l'immunità parlamentare (parlo di immunità, e non di insindacabilità).

Noi dobbiamo stabilire, agli occhi del paese e di una opinione pubblica che non mi pare particolarmente forcaiola, ma soltanto desiderosa di giustizia, di affermazione di principi quale quello contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, che la regola generale è che ogni cittadino italiano viene processato dal suo giudice naturale, senza possibilità di distinguo di sorta.

Ecco perché noi abbiamo pensato semplicemente a questo meccanismo: un'affermazione, ma in termini assolutamente ristretti, dell'insindacabilità, una sorta di insindacabilità affievolita con riferimento agli atti compiuti dal cittadino italiano parlamentare in quanto tale, cioè nell'esercizio del mandato parlamentare, connotando le funzioni l'insindacabilità, il mandato l'immunità.

Al di là di questo spazio non crediamo di

poter assentire ad alcuna proposta. Valteremo con accento variamente critico gli emendamenti che ci vengono proposti, ma con un atteggiamento contrario all'estensione dell'immunità in quanto tale, sostanzialmente contrario al meccanismo che si è detto impropriamente di silenzio-assenso (ma sappiamo cosa voglia dire), perché il Parlamento deve pronunziarsi intorno ad un argomento così grave come la sottrazione, sia pur temporanea, del cittadino al suo giudice naturale e non può in alcun modo trincerarsi dietro un atteggiamento di iattanza. Non è possibile! È necessario quindi un termine molto preciso entro il quale la Camera deve pronunziarsi.

È davanti agli occhi di tutti il problema indagini preliminari-azione penale. L'immunità fu definita dal legislatore costituente con riferimento all'impianto del codice Rocco, che oggi non c'è più. E veramente non è possibile incardinare un discorso con riferimento alle indagini preliminari: questo proprio con preoccupazione rispetto ad un ritenuto *fumus persecutionis*. Come fa il pubblico ministero, quando ha appena avviato l'indagine preliminare e magari non ha raccolto nulla, a dimostrare che non ha intenti persecutori? Dobbiamo lasciargli ampiamente svolgere l'indagine preliminare e poi, quando avrà raccolto le fonti di prova, sarà evidente se vi è o meno intento persecutorio; perché le fonti di prova vi sono o non vi sono.

Nel momento dell'esercizio dell'azione penale, inteso come scelta diversa dalla richiesta di archiviazione o di non luogo a procedere, e solo in quel momento, il Parlamento potrà valutare *per tabulas*, perché avrà i documenti, se mai vi sia un intento persecutorio. Ed io sono assolutamente d'accordo con il collega Pinza che sarà veramente raro trovare un tale intento nel momento della *discovery*, perché in quella fase le carte sono sul tavolo.

Noi siamo assolutamente favorevoli al voto palese, perché è un'assunzione grave di responsabilità quella che il Parlamento deve compiere: nessuno può essere autorizzato a trincerarsi e nascondersi dietro il voto segreto. Ed ancora, pur preoccupati della tutela delle minoranze, dovremo riconnettere ad

una maggioranza ampiamente qualificata il diniego dell'autorizzazione, nell'ipotesi dell'immunità.

Concludo, signor Presidente, con una preoccupazione personale che deriva dalla volontà di non essere minimamente frainteso. Noi siamo assolutamente contrari ad una trasformazione e ad un mutamento genetico ma non particolarmente significativo dell'immunità, se non connotati e definiti in termini di assoluta oggettività. Crediamo che il principio da affermare in questa sede e di fronte al paese sia che i cittadini sono veramente tutti uguali davanti alla legge.

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli interventi sull'articolo e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

A questo punto dei nostri lavori, come è già stato stabilito, il seguito del dibattito, con i pareri dei relatori e del Governo, è rinviato alla seduta di domani, anche per consentire al Comitato dei nove di approfondire ulteriormente l'esame degli emendamenti stessi.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 322, recante interventi urgenti a favore dell'IRI e dell'EFIM (1177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 322, recante interventi urgenti a favore dell'IRI e dell'EFIM.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, nella seduta dell'8 luglio scorso, parere contrario sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 322 del 1992, di cui al disegno di legge n. 1177.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Battaglia.

ADOLFO BATTAGLIA, Relatore. Signor Presidente, prima di svolgere la mia relazione, vorrei sentire quanto ha da dirci il

ministro dell'industria, commercio ed artigianato e *ad interim* delle partecipazioni statali, che al momento non è presente in aula, perché sembra che il Governo sia intenzionato a ritirare il decreto-legge n. 322.

PRESIDENTE. È presente in aula il ministro Facchiano, e sta entrando ora il ministro Guarino.

GIUSEPPE GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Signor Presidente, il Governo non insiste sul disegno di legge di conversione n. 1177 relativo al decreto-legge n. 322 del 1992 (*Applausi dei deputati del gruppo lega nord*).

PRESIDENTE. Signor ministro, lei è stato tacitiano. Ritiene di dover specificare ulteriormente i propositi del Governo, anche chiarendo cosa intende con l'espressione «non insiste»?

Lei è troppo dotto, signor ministro, per non avvertire la necessità di un chiarimento al riguardo.

GIUSEPPE GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che l'espressione sia sufficiente agli effetti che noi perseguiamo. Come ho già avuto l'onore di chiarire in Commissione, è un problema che è all'attenzione del Governo e in merito al quale il Governo comunicherà al più presto le sue decisioni di carattere generale.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, interverrà successivamente, in quanto devo dare prima la parola all'onorevole relatore.

La Presidenza prende atto della dichiarazione resa dal Governo, che riguarda peraltro una deliberazione che, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, costituisce un

atto dovuto a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Si procederà pertanto al dibattito nelle forme rituali con gli interventi del relatore e di un rappresentante per ciascun gruppo, ove ne faccia richiesta. Soltanto nell'ipotesi che dagli interventi emerga un orientamento unanime in tal senso, si potrà soprassedere alla deliberazione prevista.

In caso di dissenso di taluno dalla proposta del Governo, si dovrà invece procedere alla deliberazione, dato il carattere d'anzì sottolineato di atto dovuto della stessa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ADOLFO BATTAGLIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione affari costituzionale ha espresso parere contrario sulla conversione del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 322, ritenendo che le motivazioni addotte dal Governo nella sua relazione, nonché le premesse stesse del provvedimento non rispondano ai presupposti che la Costituzione richiede per l'emanazione dei decreti-legge.

Nella relazione, infatti, è scritto che con il provvedimento si intende sopperire ad esigenze indifferibili ed urgenti dell'IRI e dell'EFIM poiché entrambi gli enti presentano un profondo squilibrio della struttura patrimoniale. In proposito, la Commissione ha osservato nel suo parere che, sotto un profilo generale, lo squilibrio finanziario di un ente pubblico non può integrare la previsione di un caso straordinario di necessità e di urgenza se non in circostanze del tutto eccezionali, coinvolgenti vasti interessi pubblici e non ovviabili in alcun'altra maniera. Ciò nel caso specifico non sembra sussistere.

D'altra parte, il fatto che non possa essere invocata l'urgenza trova conferma nella stessa relazione tecnica al provvedimento. In essa, per quanto riguarda l'EFIM, si fa riferimento ad una situazione di sottocapitalizzazione dell'ente che non è un evento improvviso, ma un fatto massiccio, accumulatosi nel tempo, peggiorato progressivamente con il passare degli anni, ovviabile in molti modi e sicuramente non risolvibile con il presente provvedimento, che si limita a stanziare 190 miliardi per far fronte ad

esigenze di cassa. Né si può invocare, per quanto riguarda l'IRI, la condizione determinata dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 384 del 15 ottobre 1991, perché dei 210 miliardi stanziati solo 60 vengono imputati al pagamento degli interessi maturati sui prestiti accesi dall'IRI, mentre 50 sono destinati al miglioramento della struttura patrimoniale dell'ente e 100 vengono addirittura assegnati — o regalati! — ad una società controllata.

In conclusione, onorevole Presidente, se si recepissero in via generale, per l'emanazione dei decreti, le motivazioni addotte in questo caso dal Governo, di fatto non esisterebbe più alcun limite all'inserimento di norme di finanziamento di enti pubblici nei decreti-legge.

Va oltre tutto ricordato che alcuni di questi enti sono stati trasformati in società per azioni con un decreto recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e regolarmente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In tali condizioni, quindi, per una duplice ragione — sia perché non sussistono i requisiti di necessità e di urgenza, sia per il fatto che gli enti destinatari dei finanziamenti sono stati nel frattempo trasformati in società per azioni dal Governo, con un decreto-legge che la Camera esaminerà nelle prossime settimane — mi pare inutile ogni discussione in merito, poiché la questione è di fatto superata. D'altro canto, vi è un'esplicita richiesta del Governo di soprassedere alla conversione in legge del decreto-legge in esame, in base alla nuova situazione che si è determinata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto e di rendere possibile il mantenimento delle condizioni indispensabili per il prosieguo del dibattito.

Onorevoli colleghi, dopo l'intervento del relatore, che ha illustrato il parere contrario della I Commissione sull'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge n. 322 del 1992, e ascoltato il rappresentante del Governo, darò la parola, per non più di quindici minuti ciascuno, ad un deputato per ciascun gruppo che ne faccia richiesta, come avevo già avvertito pregando i colleghi

che vorranno prendere la parola di pronunciarsi anche sull'aspetto precedentemente richiamato, e cioè sulla possibilità di soprassedere — ove si registri, ripeto, un consenso unanime — alla prevista deliberazione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Castagnola. Ne ha facoltà.

LUIGI CASTAGNOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del PDS ritiene che si debba dar luogo alla deliberazione, in conformità al parere espresso dalla Commissione, avendo il Governo, per quanto abbiamo capito dalle dichiarazioni del ministro, manifestato il proprio consenso e far sì che sia riconosciuta la non sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del provvedimento in esame. A nostro avviso, è comunque utile votare, perché in ogni caso il decreto-legge è in vigore.

Se un'osservazione va fatta, questa è che probabilmente il rappresentante del Governo avrebbe potuto utilizzare la presente occasione per far conoscere al Parlamento le ragioni che lo hanno indotto ad emanare, il 1° luglio scorso, il decreto-legge n. 322 e ad assumere, nei giorni successivi, un atteggiamento diverso dall'orientamento riscontrabile in quel provvedimento.

Il ministro non ha ritenuto di avvalersi di tale possibilità e, quindi, di spiegare al Parlamento le ragioni per le quali il Governo ha mutato atteggiamento. Noi crediamo che la dichiarazione resa dal rappresentante del Governo debba essere intesa come favorevole ad un voto contrario rispetto alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza con riferimento al decreto-legge n. 322 e chiediamo, quindi, che la Camera proceda a questo atto dovuto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Luigi Rossi. Ne ha facoltà.

LUIGI ROSSI. Dopo aver seguito il dibattito in Commissione, mi domando come mai il Governo non abbia mai letto — perché questo si desume dalla presentazione del decreto-legge in esame — le relazioni della Corte dei conti, dalle quali risulta che l'E-FIM non ha fatto altro che succhiare denari. Si tratta di un ente che avrebbe dovuto

essere soppresso non oggi — cioè dopo la presentazione del decreto-legge riguardante la trasformazione degli enti in società per azioni —, ma molti anni fa.

Mentre annuncio, a nome del gruppo della lega nord, il voto nettamente difforme dalla richiesta del Governo, cioè il voto contrario alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione in riferimento a questo decreto-legge, aggiungo che il Governo stesso farebbe bene a leggere le relazioni della Corte dei conti! (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Muzio. Ne ha facoltà.

ANGELO MUZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'urgenza reclamata dal Governo in ordine al provvedimento in esame interviene per esigenze, considerate indifferibili, dell'IRI e dell'EFIM. Ricordo che le stesse premesse erano alla base dei decreti del 2 gennaio, del 28 febbraio e del 30 aprile scorsi.

L'urgenza e l'indifferibilità del provvedimento sono proposte dal Governo per risolvere gli aspetti che la stessa Corte costituzionale — non va dimenticato tale elemento — ebbe a definire incostituzionali con la sentenza n. 384 del 15 ottobre 1991 relativamente alla copertura finanziaria per il triennio 1990-1992. È per questo motivo che credo siano comunque utili lo svolgimento della discussione e la presenza in aula del ministro.

Ciò rafforza il nostro giudizio negativo sulla necessità della decretazione di urgenza, perché essa diventa il metodo, eliminando così la prerogativa di quest'Assemblea in merito ai problemi di struttura di questi enti a partecipazione statale, che sono oggetto, peraltro, in questi giorni di apposite proposte del Governo.

Noi, rappresentanti del gruppo di rifondazione comunista, esprimeremo un voto contrario sul provvedimento in esame perché riteniamo che non sia possibile affrontare per decreto-legge sulla base dei requisiti di necessità e di urgenza, una materia di questo genere quando non conosciamo — o conosciamo solo in parte — le linee (il

ministro non le ha infatti indicate) e gli impegni che il nuovo Governo, indipendentemente dagli indirizzi generali, intende assumere per l'IRI e per l'EFIM. Il Governo è perciò in contraddizione quando ripresenta decreti di questa portata. Non solo, ma oggi giunge una nuova notizia da questo punto di vista: mentre il Governo propone da una parte di privatizzare *tout-court* tali enti, dall'altra ne chiede in qualche modo il rifinanziamento.

Onorevoli colleghi, qui si tratta di finanziamenti pari a 190 miliardi di lire a favore dell'EFIM! Ricordo che il 6 agosto prossimo, in prima convocazione, e il 7, in seconda, le assemblee di tali enti dovranno nominare i nuovi amministratori, i sindaci. Non solo, ma entro la data del 25 luglio, tra dieci giorni, dovrebbero essere costituite le cosiddette *super holdings*. Ricordo altresì che, da diverse fonti, si escludono altre possibilità, al di fuori di quella dell'IRI-Finmeccanica, per la messa in curatela in qualche modo dell'attività industriale dell'EFIM.

Onorevoli colleghi, si chiede e si è chiesta l'urgenza per tutti quei decreti, quando si parla, appunto — ma non si sa ancora con certezza — dell'eventuale commissariamento dell'ente. È certo che, per quanto riguarda gli interventi relativi a questi enti, e quando si parla di privatizzazione, si corre molte volte il rischio che, quando a comprare è lo Stato, si assumono i debiti da essi accumulati e quando, invece, ad acquistare sono i privati si danno loro enti finanziati dallo Stato.

Vorrei sottolineare che cento miliardi dei finanziamenti richiesti (per questo motivo è, comunque, positiva la discussione) sono destinati alla RAI per l'adeguamento del canone, che è stato disposto in misura inferiore a quella stimata. Onorevoli colleghi, come possiamo noi spiegare ai lavoratori che assumiamo una decisione di questo genere, quando, poi, si registra un silenzio fazioso da parte dell'informazione pubblica su manifestazioni come quelle per garantire la scala mobile nel paese o sugli attacchi che, per esempio, vengono portati ai lavoratori, come nel caso dell'Alfa di Arese, dove sono picchiati gli operai che vengono reintegrati all'interno della fabbrica dalla magistratu-

ra!? Credo che su tutto ciò l'informazione pubblica debba fare *mea culpa!*

Di quale urgenza si può parlare quando l'indebitamento di questi enti ha raggiunto alcune migliaia di miliardi di lire? La sussistenza del requisito della necessità del decreto ci pare quindi in contraddizione (e tutto ciò va criticato anche rispetto a futuri decreti, qualora il Governo si accingesse a predisporli) con il fatto che, poi, tali investimenti vengono dedotti dal capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, giustificando detti finanziamenti e detti prelievi con un aggiustamento della struttura patrimoniale dell'ente.

Certo, signor Presidente, onorevoli colleghi — mi rivolgo in particolare ai colleghi della Sardegna —, signor ministro, esiste anche la questione dell'alluminio. È un problema che interessa migliaia di lavoratori: 350 in Veneto e più di 3.000 in Sardegna. Il ministro Guarino ha ricevuto nei giorni scorsi le loro delegazioni, come abbiamo fatto anche noi del gruppo di rifondazione comunista. Si tratta di lavoratori che rischiano e che già non percepiscono da mesi lo stipendio, vivendo giorno per giorno.

A loro va certamente la nostra solidarietà; tuttavia, né in Commissione affari costituzionali né in Assemblea possono essere versate lacrime di coccodrillo per cercare di far approvare decreti che non hanno caratteristiche di urgenza dicendo ai lavoratori che, se ciò non avviene, non vi sarà la garanzia del loro salario. In queste fabbriche il clima — lo ripeto — è quello del giorno per giorno: manca la materia prima che consente di lavorare e non si attua la manutenzione necessaria per tali stabilimenti.

Peraltro, il ministro non ci ha ancora fatto conoscere le misure connesse con il commissariamento dell'ente, e quindi non sono chiare le prospettive cui vanno incontro questi lavoratori. Una cosa è certa: non possiamo affrontare in termini di eccezionalità riferita ad una decretazione d'urgenza il problema in questione. Occorre, invece, svolgere una discussione approfondita sulle partecipazioni statali e non espropriare l'Assemblea della sua facoltà di esaminare le proposte avanzate dal Governo nei provvedimenti presentati in questi giorni. Il proble-

ma delle partecipazioni statali non può ridursi ad una pratica esclusiva del Governo: per questi motivi, il nostro gruppo voterà contro il riconoscimento dei requisiti richiesti per il provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, non capisco il *cupio dissolvi*, così come non capisco questo Governo che, appena nato — pur essendo di nome «Amato» —, vuole a tutti i costi suicidarsi con il decreto-legge in esame.

Sarebbe bastato che lo avesse ritirato; un Governo attento avrebbe potuto farlo tempestivamente se avesse controllato con attenzione la cosiddetta manovra — o stangata, a seconda da che parte la si guardi —, che prevede la trasformazione dell'IRI in società per azioni, per cui non poteva più essere consentita un'erogazione di denaro a favore della stessa IRI nel momento in cui non era ancora avvenuta tale trasformazione. Tutto ciò il Governo avrebbe dovuto fare nell'ambito di una manovra che fosse stata oculata, ammesso che questo Governo potesse essere in grado di attuarla.

Stamane sarebbe stato sufficiente che il Governo avesse dichiarato non già di non insistere sul decreto, bensì di rinunciare alla richiesta di proseguire l'esame del disegno di legge di conversione del decreto medesimo. Infatti, non stiamo discutendo il decreto, ma i requisiti di necessità ed urgenza che il Governo pretende siano a suo fondamento. Dal momento che il Governo vuole proprio suicidarsi, faccia pure: sono fatti suoi.

Però tali requisiti mancavano già al momento in cui è stata avanzata la richiesta, tanto è vero che fu unanime il parere in questo senso della Commissione affari costituzionali. Non si capisce, quindi, che cosa voglia fare quel collega di sinistra che dice che voterà contro, dal momento che invece occorre votare in modo conforme al parere espresso dalla Commissione che unanimemente — compreso il rappresentante di rifondazione comunista — aveva ritenuto

mancare tali requisiti nel provvedimento in esame.

A maggior ragione — *a fortiori*, direbbero gli antichi — ciò è vero in questo caso, in cui è stata addirittura prevista dalla manovra varata dal Governo la trasformazione dell'IRI in società per azioni, cioè in una società di capitali *latu sensu* privata.

Ecco i motivi per cui — oltre a quelli che emergono dal parere della Commissione — è necessario negare il riconoscimento dell'esistenza, per il decreto-legge in esame, dei requisiti di urgenza e di necessità *ex* articolo 96-bis del regolamento, in relazione all'articolo 77 della Carta costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, il nostro gruppo condivide l'opinione della Commissione, che ha negato il riconoscimento dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per il decreto-legge in esame.

Tuttavia, vorrei soffermarmi un momento sul merito del provvedimento per chiedere al Governo quali siano le sue intenzioni al riguardo.

In particolare, vorrei sottolineare che la metà dello stanziamento previsto dal decreto riguardava la RAI, con una motivazione assolutamente scandalosa. In sostanza, un ulteriore finanziamento di 100 miliardi alla RAI viene giustificato «in considerazione del fatto che l'adeguamento del canone per detto anno è stato disposto in misura inferiore a quella stimata come necessaria».

Ora, vorrei rivolgermi al Governo. Voi leggete le relazioni della Corte dei conti e, quindi, sapete che il bilancio della RAI è falso, artefatto e iscrive in attivo voci relative a cose di nessun valore, come i fondi di magazzino. Sapete che la RAI è società per azioni; l'avete costituita in questi termini per far sfuggire i suoi dirigenti alle leggi che li avrebbero portati in galera per tutta una serie di reati riguardanti gli amministratori pubblici. Sapete che obbligo delle società per azioni è creare un *budget* preventivo di bilancio...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Taradash.

Onorevoli colleghi, è impossibile che gli interventi siano percepiti — anche ai fini della resocontazione — se non diminuisce il brusio. Se vi è urgenza di conversazioni private, queste si possono svolgere fuori dell'aula!

MARCO TARADASH. Infatti, signor Presidente, preferirei sussurrare piuttosto che gridare.

Quindi, sussurrerò al Governo che sa benissimo che i bilanci della RAI sono truccati. Il Governo sa benissimo che un'azienda che si rispetti deve disporre di un *budget* preventivo sulla base del quale erogare le spese.

Invece, con questo decreto e con il testo che ne illustra le motivazioni, il Governo autorizza la RAI a richiedere di anno in anno una copertura delle spese indipendentemente dal *budget* previsto. Semplicemente, ci si viene a dire che per la RAI era stato disposto un aumento del canone inferiore alle richieste dell'azienda. Quindi, il Parlamento ed il Governo si devono inchinare di fronte ai dirigenti della RAI, decidendo di anno in anno di tappare il buco che questi finiscono per aprire con l'autorizzazione formale che il Governo dispone con la motivazione cui ho fatto riferimento.

Non voglio imputare al Presidente del Consiglio Amato responsabilità che sono di altri Governi e di altri Presidenti del Consiglio; immagino che la relazione di accompagnamento di questo decreto sia stata scritta da altri. Ma, per favore, l'attuale Governo venga quanto prima a spiegarci qual è la sua politica in materia di informazione pubblica, con specifico riferimento alla RAI.

Infatti, come sempre facciamo, dobbiamo denunciare il furto di verità compiuta ai danni di questo Parlamento, dei cittadini e della nostra società, ma dobbiamo anche denunciare il furto di quattrini che di volta in volta viene operato in questo modo (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e dei verdi*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi, per il gruppo dei verdi non esistono

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, per l'adozione del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 322.

Non esiste la straordinaria necessità di ripianare uno squilibrio patrimoniale di natura strutturale dell'IRI e dell'EFIM. Ancora meno esiste la necessità di ripianare un deficit della RAI-TV, stanti le motivazioni contenute nella relazione che accompagna il decreto. In sostanza, la RAI non può predisporre un *budget* superiore al canone ed alle spese previste, ma, semmai, deve rivedere le proprie spese — che spesso rasentano la finanza allegra — sulla base del canone stabilito.

Non esiste il requisito dell'urgenza, in quanto la convenzione in legge del decreto-legge in esame, alla vigilia dell'ingresso sul mercato delle aziende attraverso la vendita delle azioni, si risolverebbe in un «urgente» regalo agli eventuali azionisti, a spese dello Stato!

Per le ragioni indicate, il gruppo dei verdi voterà contro la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge di cui ci occupiamo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei verdi e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non essendosi riscontrato consenso unanime sulla proposta di soprassedere alla deliberazione, indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 322 del 1992, di cui al disegno di legge di conversione n. 1177.

Preciso che chi, aderendo al parere espresso dalla Commissione, intenda negare l'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, dovrà esprimere voto contrario.

MARCO BOATO. È stato spiegato male, Presidente (*Interruzione del deputato Pannella*).

PRESIDENTE. Chiedo un po' di attenzione: anche a lei, onorevole Pannella!

Poiché oggetto del voto non è il parere espresso dalla I Commissione, bensì la sus-

sistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, chi condivide il parere della Commissione (e ritiene quindi che non sussistano i presupposti in questione) dovrà esprimere — ripeto — voto contrario. Ciò porterà alla decadenza del decreto-legge. Mi pare difficile essere più chiaro di così...!

(Segue la votazione).

MARCO PANNELLA. Chiuda la votazione, signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, non si preoccupi!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	523
Votanti	512
Astenuti	11
Maggioranza	257
Hanno votato sì	40
Hanno votato no	472

(*La Camera respinge — Applausi dei deputati dei gruppi della lega nord, del MSI-destra nazionale, federalista europeo e di rifondazione comunista*).

Il disegno di legge di conversione n. 1177 si intende pertanto respinto.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 323, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari (1178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1992, n. 323, recante modifiche

ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, nella seduta dell'8 luglio scorso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 323 del 1992, di cui al disegno di legge di conversione n. 1178.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARIO FRASSON, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge di cui al disegno di legge di conversione n. 1178 reca modifiche ed integrazioni alla cosiddetta legge Martelli. In particolare il decreto-legge in questione mira a due obiettivi fondamentali: da un lato, tenendo conto che le disponibilità finanziarie previste dalla legge Martelli si sono rivelate del tutto insufficienti, intende integrarle con ulteriori 30 miliardi per ciascuno dei prossimi esercizi finanziari; dall'altro, si propone di accelerare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

La legge, sotto quest'ultimo aspetto, si è rivelata sicuramente carente; il decreto quindi intende apportare un'incisività maggiore alla normativa — da questo punto di vista vi sono delle novità — cercando di contemperare le esigenze di legalità e sicurezza con il rispetto della personalità dell'immigrato. In tre casi specifici viene introdotta la possibilità per il prefetto di disporre l'espulsione immediata dell'immigrato con accompagnamento alla frontiera; in particolare nel caso di arresto in flagranza per alcuni ben definiti reati; per reati commessi con il ricorso e a danno di minori, anche senza la flagranza; in casi di ingresso clandestino nel territorio nazionale.

Il decreto-legge, quindi, da una parte mira ad attribuire alle regioni le disponibilità e le risorse finanziarie necessarie non solo per la prima accoglienza, ma anche per programmi regionali integrati successivi all'accoglienza; dall'altra, si inserisce nel più vasto problema dell'ordine pubblico cercando quanto meno di ridurre il fenomeno della

presenza clandestina in Italia di cittadini del Terzo mondo, extracomunitari, che di fatto — una volta non espulsi effettivamente dal territorio nazionale — si collocano al di fuori e al di là della legge.

Il decreto-legge si propone, dunque, di contribuire ad una più efficace lotta alla criminalità.

La Commissione ha ritenuto che per questi motivi sussistano i presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Pertanto, ribadisco il parere favorevole espresso dalla Commissione ed invito la Camera a pronunciarsi in maniera ad esso conforme.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

ANTONINO MURMURA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Credo che l'urgenza e la necessità di cui all'articolo 77 della Costituzione possano esistere a condizione che non vadano contro la Costituzione. Nel caso del presente decreto-legge non vi è alcuna urgenza o necessità, considerato che già dall'articolo 1, signor Presidente, si intende finanziare il provvedimento ricorrendo alla voce di bilancio riguardante i lavoratori immigrati. Non si può ricavare fondi per un decreto che intende finanziare i centri di prima accoglienza — quindi per gli immigrati che ancora non lavorano — attraverso uno stanziamento previsto nella legge finanziaria per i lavoratori immigrati, coloro cioè che hanno già la qualifica di lavoratore perché hanno un lavoro.

Inoltre, signor Presidente, non può essere ritenuta urgente e necessaria la sospensione dell'esecutività connaturata agli atti amministrativi — poiché uno dei requisiti essenziali dell'atto amministrativo è proprio l'esecutività del medesimo — soltanto per gli extracomunitari. Infatti, il provvedimento prefettizio di espulsione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, se venisse impugnato, sa-

rebbe automaticamente sospeso nella sua efficacia e nella sua esecutività sino a che il tribunale amministrativo regionale non avesse disposto in merito all'inibitoria. In pratica, a favore del cittadino extracomunitario si sanziona una sorta di sospensione automatica e legale preventiva, prima ancora che il TAR abbia preso in esame la richiesta di inibitoria. Sappiamo che per tale richiesta esistono i termini normali, lo si può fare nei 60 giorni dall'impugnazione dell'atto.

In tale situazione, a favore dell'extracomunitario e contrariamente a quanto avviene per i cittadini italiani, diventerebbero addirittura possibili 75 giorni di automatica sospensione dell'esecutività del decreto.

Inoltre, signor Presidente, vi è una serie di norme predisposte in modo da sanzionare taluni diritti a favore di extracomunitari a danno dei diritti dei cittadini italiani. Non credo quindi che possano sussistere presupposti di urgenza e di necessità per violare principi fondamentali della nostra Carta costituzionale.

Si riscontrano quindi la violazione del vincolo di bilancio, di cui all'articolo 81 della Costituzione, e la carenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti legge: pertanto, sulla base dell'articolo 96-bis del regolamento, respingiamo la richiesta del Governo di riconoscimento dei requisiti stessi (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Signor Presidente, sono sostanzialmente due le ragioni che inducono rifondazione comunista ad opporsi fermamente alla richiesta di riconoscere i requisiti di urgenza e di necessità del decreto-legge n. 323 del 1° luglio 1992, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.

La prima ragione investe una questione generale di principio; la seconda riguarda l'incostituzionalità del decreto-legge.

Per quanto concerne la questione di principio, noi vogliamo riaffermare il nostro

dissenso netto sull'uso esacerbato e distorto della decretazione d'urgenza, che svuota in maniera grave le prerogative del Parlamento. Questa abitudine, invalsa con spregiudicatezza, è indiscutibilmente in contrasto con la Costituzione ed altera in modo pericoloso lo stesso procedimento legislativo.

Si tratta, secondo noi, di porre argini in questa delicata materia. Il gruppo di rifondazione comunista, anche esprimendo un voto contrario su questo decreto-legge, intende dunque richiamare alla necessità di riattivare le funzioni e le prerogative del Parlamento, ormai menomato da un ricorso eccessivo ed indebito alla legislazione d'urgenza.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SILVANO LABRIOLA.**

MARIO BRUNETTI. Per questa ragione noi intendiamo attivare tutti gli strumenti del regolamento per opporci all'esame dei decreti-legge non costituzionali o reiterati secondo una scandalosa abitudine invalsa nel Governo. Questo è — come detto — uno dei motivi del nostro dissenso.

Nel merito, per quanto riguarda il provvedimento in esame, non solo non esistono i requisiti di urgenza, ma anzi, la straordinaria necessità che si propone è in contrasto stridente, tanto per fare qualche esempio, con l'entrata in vigore del protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1° febbraio 1992, che riconosce allo straniero regolarmente residente nel nostro paese una serie di diritti esercitabili prima dell'espulsione: il diritto, per esempio, di far valere le ragioni contro l'espulsione; il diritto di far esaminare il proprio caso in maniera approfondita; il diritto di farsi rappresentare davanti alle autorità competenti, prevedendo una possibilità di deroga soltanto qualora l'espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o fondata su motivi di sicurezza nazionale.

Queste ipotesi, a nostro giudizio, non sembrano riscontrabili nella fattispecie in discussione.

Chiedendo allora con il decreto l'immediata operatività di norme in contrasto con la tutela di diritti riconosciuti, non solo si esula dalle previsioni dell'articolo 77 della

Costituzione, ma si violano norme e principi che noi invece vogliamo difendere. Ecco perché siamo indotti a non riconoscere i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza per il decreto-legge n. 323.

Gli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 323, tra l'altro, ampliando i titoli dei reati per i quali è prevista l'espulsione, che è resa immediata anche al di fuori dei casi di flagranza, fa sorgere forti dubbi sotto il profilo della costituzionalità (che in questa sede intendiamo sottolineare), in riferimento agli articoli 24 e 27 della Costituzione. Tali articoli sanciscono l'inviolabilità del diritto alla difesa...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Brunetti, ma vorrei invitare i colleghi a non affollare l'emiciclo. Onorevole Borgoglio, onorevole ministro Conte, onorevole Madaudo, per favore! Coloro che affollano l'emiciclo lo lascino libero e ascoltino l'oratore! (*Applausi del deputato Pannella*).

MARIO BRUNETTI. La ringrazio per la cortesia, signor Presidente.

Dicevo che il decreto-legge contrasta con una serie di norme costituzionali, tra le quali gli articoli 24 e 27 in materia di inviolabilità del diritto alla difesa e di presunzione di non colpevolezza. Il decreto medesimo, infine, in alcune sue parti (quando sarà esaminato entreranno nel merito), è in contrasto stridente con gli articoli 32 e 33 della convenzione di Ginevra sui rifugiati, nonché con la convenzione europea sui diritti dell'uomo (per esempio, con l'articolo 6, lettera b). Siamo quindi di fronte ad un complesso di problemi e il decreto-legge non può essere utilizzato per esorcizzarli con una fuga in avanti, tanto più perché esso contrasta con delicate norme costituzionali.

Per questi motivi di principio, il gruppo di rifondazione comunista ritiene che non sussistano i presupposti richiesti dall'articolo 96-bis del regolamento ed esprimerà un voto contrario (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vigneri. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. Signor Presidente, è evidente che i requisiti di necessità e di urgenza sussistono, tutt'al più, solo per l'articolo 1 del decreto-legge n. 323, che stanziava ulteriori 30 miliardi per l'attività di accoglienza svolta dalle regioni nei confronti dei cittadini extracomunitari. Ma dietro la foglia di fico dell'articolo 1 si cerca di introdurre sostanziali modifiche, a carattere peggiorativo, alla legge Martelli: modifiche in tema di esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di presupposti di quest'ultima.

Occorre infatti sottolineare che si propone l'espulsione sulla base della condanna non definitiva, là dove prima si richiedeva quella definitiva; inoltre, mentre in precedenza l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera era circoscritta a ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico e riservata alla competenza del ministro dell'interno, ora si propone di consentire questa espulsione, che è del tutto eccezionale, anche ai prefetti, e soprattutto sulla base della semplice pendenza di un procedimento penale (comma 5-ter, introdotto all'art. 7 del decreto-legge n. 416 del 1989 dall'art. 4 del decreto in esame) o di uno stato di flagranza, neppure convalidato dal giudice (comma 5-bis, introdotto sempre dall'articolo 4).

La materia che forma oggetto del decreto-legge interferisce con principi fondamentali in tema di diritto di difesa e di presunzione di innocenza. Mi riferisco alla violazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la condizione giuridica dello straniero è regolata secondo le norme e i trattati internazionali, alla violazione del controllo giurisdizionale sui provvedimenti di polizia (articolo 13 della Costituzione) e del principio secondo il quale la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (articolo 24, secondo comma, della Costituzione), nonché alla violazione del principio secondo cui l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (articolo 27, secondo comma, della Costituzione).

A parte queste considerazioni, signor Presidente, non risulta dimostrata dal Governo la necessità di estendere l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera né di anticipare l'esecuzione dell'espulsione

ordinaria alla sentenza di condanna non definitiva. Il Governo nella relazione afferma che, su 22 mila provvedimenti di espulsione, soltanto 4 mila sono stati effettivamente eseguiti nell'arco del 1991. Questa differenza tra provvedimenti emessi e provvedimenti eseguiti certamente, in parte, è dovuta ad una certa prassi di elasticità che seguono le questure, in parte è dovuta a problemi di efficienza delle questure stesse.

Ma soprattutto il testo che ci viene proposto non spiega quali vantaggi deriverebbero dall'anticipazione dell'espulsione alla condanna non definitiva, né tanto meno spiega la scelta di addivenire all'espulsione senza neppure una sentenza di condanna, come dispongono i commi 5-bis e 5-ter aggiunti all'articolo 7 del «decreto Martelli» dall'articolo 4 del decreto in esame. Se le questure non riescono ad eseguire i provvedimenti di espulsione che hanno come presupposto una sentenza di condanna, non si vede perché dovrebbero eseguire in modo più efficiente provvedimenti che hanno alle spalle non una sentenza, ma semplicemente la pendenza di un procedimento penale. Se poi si dovesse sostenere che la polizia italiana riesce ad eseguire l'espulsione soltanto con la modalità dell'accompagnamento immediato alla frontiera, si dovrebbe osservare che la lesione dei principi sarebbe troppo grave per essere accettabile.

Per queste ragioni preannuncio, da parte del gruppo del partito democratico della sinistra, il voto contrario sull'esistenza dei presupposti di necessità e urgenza (*Applausi dei deputati dei gruppi del PDS e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di prestare maggiore attenzione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, colleghi, questo decreto in realtà è reiterato ormai da sette mesi. Vorrei pregare il Governo, per quanto possibile, di cercare di essere un Governo della situazione e delle istituzioni; credo infatti che questo esecutivo agisca male continuando a reiterare decisioni vecchie, che non hanno avuto la forza di

raggiungerci e di farci votare. In questo senso, anche il voto che abbiamo espresso precedentemente è molto esplicito e non preconcetto.

Vorrei semplicemente dire a tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, che forse in questo momento è bene arroccarsi, anche insieme (mi pare che anche la lega farà questo, magari per motivi opposti), nella difesa di alcuni principi fondamentali e basilari. Mi sembra che anche l'intervento del Movimento sociale ci mostri che dobbiamo e possiamo chiedere, tutti insieme, al Governo della Repubblica di trovare altri metodi che non siano quelli della vanificazione (che vedremo poi nei fatti inutile) di alcuni principi e dettami istituzionali chiarissimi. Mi riferisco ad un principio — del quale si può abusare, sul quale si può non essere d'accordo — di presunzione di innocenza rispetto a gente umile e in genere difesa, come sappiamo, da difensori d'ufficio, se ci sono. Si colpisce non solo loro, ma un principio costituzionale, per un'azione di polizia che non sarà attuata, perché cose così odiose in definitiva poi l'amministrazione non le effettuerà. Mi auguro che in questa sede assumiamo ancora una volta una decisione analoga a quella di un momento fa, ancorandoci sul piano della difesa dei dettami costituzionali senza entrare troppo nel merito, perché in tal caso sarebbe una bruttissima discussione. Non si tratta del problema della *Caritas*, sul quale non sono sempre d'accordo; non è il problema di tutte le organizzazioni cattoliche o di tutte le organizzazioni sindacali. Credo che a volte, in nome delle esigenze dello Stato, occorra avere il coraggio di dire «no» a cose che non sono demagogiche, ma sono tali da non poter essere raccolte da uno Stato, perché dettate da ottimi sentimenti ma impossibili. Pertanto, e non per una automatica adesione a buone volontà, a buoni sentimenti, penso che la Camera possa invece esprimere, come un momento fa, un giudizio sereno sul piano della costituzionalità. È giusto che la maggioranza, e particolarmente questo Governo, si preoccupino di ciò. È un provvedimento reiterato dal mese di dicembre in poi. E quindi mi auguro, signor Presidente, che le tante valide motivazioni di ordine

giuridico ed anche metodologico, che sono giunte da quest'aula non siano confinate a quelle di opposizione in modo specifico al Governo. Si tratta piuttosto di opporsi alla decisione presa stancamente — mi pare — dal Governo di ripresentare un testo che non è suo.

Noi voteremo pertanto serenamente contro, augurandoci che l'Assemblea voglia reiterare il voto che ha espresso poc'anzi (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

Rinnovo l'invito ai colleghi a lasciare libero l'emiclo e a non trattenervisi.

MARCO BOATO. Signor Presidente, colleghi deputati, rappresentanti del Governo, come è stato ricordato già da altri colleghi che mi hanno preceduto e da ultimo, molto bene, dal collega Pannella, questa è una materia di grande importanza e di grande delicatezza.

È giusto dire (e anch'io lo dico) che nessuno deve essere qui portavoce meccanico di istanze che vengono dall'esterno di quest'aula, da associazioni del volontariato, da espressioni del mondo cattolico, da associazioni che intervengono nella realtà degli extracomunitari. Ma è altrettanto giusto e doveroso che noi riflettiamo a fondo su questa materia e sull'errore che sarebbe commesso se il disegno di legge di conversione di questo decreto-legge avesse un ulteriore iter e non venisse invece bloccato dal voto che ci accingiamo a dare.

Si tratta di argomenti di grande difficoltà, che attraversano e mettono in contrapposizione diverse forze politiche. Ci ricordiamo quanto è avvenuto nella scorsa legislatura quando si discusse il cosiddetto decreto Martelli. E abbiamo già visto, all'inizio di questa legislatura, anche nel dibattito svolto in Commissione, le posizioni che sono emerse dai colleghi del Movimento sociale e anche dai colleghi della lega nord nonché all'interno dei diversi gruppi. Ed è comprensibile che questa sia una materia in qualche modo dilacerante. Essa infatti attraversa una delle contraddizioni umane, sociali e politiche più

difficili della realtà del nostro tempo, non soltanto in Italia ma nell'intera Europa.

Nessuno di noi deve fare declamazioni generiche sull'accoglienza e sulla convivenza se poi non abbiamo la capacità di realizzare concretamente tale accoglienza e di realizzare autenticamente una convivenza che salvaguardi anche la sicurezza dei cittadini. È questa infatti la molla che spinge in genere ad andare verso la violazione di norme costituzionali o di trattati internazionali, sotto la spinta, appunto, dell'allarme sociale che si provoca in una situazione di difficoltà crescente non soltanto in Italia — ripeto — ma in tutta Europa.

È stato però fatto notare (ed anche noi verdi lo sottolineiamo con forza) che quasi tutti gli articoli del decreto-legge in questione, signor Presidente, eccezion fatta per il primo, violano in misura più o meno estesa articoli fondamentali della nostra Carta costituzionale, e precisamente l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 10, l'articolo 13, l'articolo 24, l'articolo 27. È vero, signor Presidente (lei mi potrebbe richiamare al riguardo), che noi stiamo discutendo in questo momento dell'esistenza dei requisiti di costituzionalità ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, ma non si potrà mai immaginare, signori rappresentanti del Governo (che avete ereditato un decreto del Governo precedente), che possano esistere i requisiti...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole Boato. Onorevole Riggio, non so i colleghi, ma la Presidenza è in grado di ripeterle tutto quello che lei ha detto nell'ultimo quarto d'ora, dato il tono della sua voce.

VITO RIGGIO. Chiedo scusa, Presidente!

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prestare ancora un po' di attenzione. Continui pure, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Dicevo che non sarà mai immaginabile che possano esistere i requisiti di straordinaria necessità e urgenza ex articolo 77 della Costituzione in relazione a disposizioni che violano sistematicamente

alcuni fondamentali articoli della Costituzione, che ho già ricordato poco fa. E comunque è vero che, a parte il primo articolo — che, come hanno già osservato altri colleghi, potrebbe essere oggetto (e al riguardo rivolgo un invito esplicito al Governo) di un provvedimento autonomo; non di un decreto-legge, ma di un disegno di legge, che potrebbe essere esaminato rapidamente dal Parlamento — tutti gli altri articoli non sono accettabili sotto il profilo della straordinaria necessità e urgenza, e costituiscono anche una violazione patente della nostra Costituzione dal punto di vista del merito, oltre che formale.

È per questo, signor Presidente, che se noi avessimo avuto — e in tal senso rivolgo una sollecitazione a lei che presiede in questo momento ed alla Presidenza, perché sottoponga la questione alla Giunta per il regolamento — un articolo 96-bis di contenuto analogo al corrispondente articolo del regolamento del Senato, il quale permette di colpire singoli articoli di un decreto-legge, avremmo potuto salvare la prima disposizione del provvedimento al nostro esame. Allo stato ciò non è possibile. Forse sarebbe opportuna una modifica regolamentare in tal senso.

Invito pertanto i colleghi dei gruppi che si sono già pronunciati ed anche quelli delle altre forze politiche della maggioranza, della nuova maggioranza che sostiene il Governo (ci stiamo interessando di un decreto-legge ereditato dai governi precedenti), a votare nel senso della non sussistenza dei requisiti di costituzionalità *ex* articolo 77 in questo decreto-legge. Esso, per altro, comporterebbe la violazione di diritti fondamentali in una materia che, signor Presidente, lo ripeto, è giusto la Camera affronti con equilibrio e serenità, senza demagogia, mantenendo saldi i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, nonché quelli dei patti internazionali e delle convenzioni europee che il nostro paese ha sottoscritto. Tali norme sono state ratificate ed introdotte da anni — in taluni casi da decenni — all'interno del nostro ordinamento, del quale fanno parte a pieno titolo, e quindi noi siamo tutti tenuti a rispettarle.

Per queste ragioni il gruppo dei verdi

voterà contro la sussistenza dei requisiti di costituzionalità per questo decreto-legge (*Applausi dei deputati del gruppo dei verdi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Borghezio. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Intervengo a nome del gruppo della lega nord per sottolineare ulteriormente i rilievi che, in sede di Commissione competente, abbiamo ritenuto di dover svolgere circa l'insussistenza dei requisiti costituzionalmente richiesti di straordinaria necessità e d'urgenza nel decreto-legge *de quo*.

È a tutti evidente che motivi di necessità e di urgenza sussistono in ordine a gran parte della materia oggetto del decreto-legge. Non si può ignorare il livello di gravità dei problemi di natura penale e di rilevante allarme sociale che sono provocati, soprattutto nelle grandi realtà urbane, dal pericolosissimo fenomeno dell'immigrazione e, soprattutto, dell'immigrazione irregolare extracomunitaria.

Io porto una testimonianza diretta, provenendo da Torino, una grande città del nord. Basta sfogliare i registri e le rubriche penali delle preture e del tribunale per rendersi conto dell'ampiezza del fenomeno. Direi che, al di là di ogni affermazione di parte, basta leggere l'articolo 4 del decreto-legge del quale ci stiamo interessando — in esso troviamo indicati articoli, quali il 600 (riduzione in schiavitù), il 601 (tratta e commercio di schiavi), il 602 (alienazione ed acquisto di schiavi), che erano stati ormai completamente dimenticati nell'esperienza giuridica dei nostri popoli — per renderci conto di quale sia lo scenario nel quale si inserisce questa materia.

Proprio tenendo conto della rilevanza delle sfide che su questo piano pericolosissimo e gravissimo vengono poste dall'immigrazione extracomunitaria, è a tutti evidente che la decretazione d'urgenza non può essere, dal punto di vista politico-giuridico, lo strumento ottimale per affrontare con serietà, con la serietà che impongono questi urgenti problemi, una materia così incandescente.

In relazione, invece, all'effettiva sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, la

nostra analisi si concentra sul comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, laddove si afferma che metà del rilevantissimo stanziamento previsto è riservato a programmi regionali integrati, diretti all'attuazione — per singole aree territoriali — di centri, beni e servizi successivi alla prima accoglienza.

Si tratta di una previsione in stridente contrasto, *ictu oculi*, con le esigenze di urgenza, perché qui non si parla di provvedimenti per la realizzazione di centri di prima necessità, pur se, a nostro avviso, si potrebbe avanzare qualche rilievo anche in ordine a questi.

Ci troviamo — invece — di fronte ad un provvedimento che mira al radicamento di tali soggetti, che, tra l'altro, molto scorrettamente nella normativa si continuano a definire, con espressione impropria, «cittadini extracomunitari», fuori da ogni previsione costituzionale. Infatti per la nostra Costituzione — occorre ribadirlo ancora una volta con molta chiarezza — i cittadini sono soltanto quelli italiani. È una locuzione equivoca, impropria e sicuramente finalizzata ad introdurre surrettiziamente una concezione giuridica che è al di fuori della previsione costituzionale e che sta a fondamento di una normativa, la famigerata «legge Martelli», che in realtà non dà risposte concrete, serie, adeguate e di taglio europeo al drammatico problema dell'immigrazione extracomunitaria.

Come si fa a sostenere la tesi dell'urgenza e della necessità di provvedimenti finalizzati non già ad una prima sistemazione, ma allo stanziamento definitivo dei soggetti extracomunitari, quando il diritto — questo sì costituzionalmente previsto — all'abitazione non viene neppure realizzato in molte realtà urbane, e non soltanto urbane, del nostro paese per gli stessi cittadini italiani, per i veri cittadini?

RAMON MANTOVANI. Perché, gli altri non sono cittadini?

MARIO BORGHEZIO. Gli altri sono ospiti! Nella terminologia giuridica europea gli immigrati extracomunitari...

RAMON MANTOVANI. Razzisti!

MARIO BORGHEZIO. ... sono correttamente definiti lavoratori, quando sono lavoratori. Non è certamente questo il caso cui fanno riferimento molti degli articoli del decreto-legge in questione, che riguarda coloro che si rendono responsabili — lo ripeto — di reati come la riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, alienazione ed acquisto di schiavi. Queste sono le fattispecie; per non parlare poi dello spaccio di droga, del contrabbando, delle rapine, delle violenze, degli omicidi! (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

Allora bisognerebbe avere il buon senso di evitare il richiamo a valori e principi nei quali anche la lega si riconosce, come tutti i cittadini di buon senso. Mi riferisco ai principi di solidarietà, di umanità, di rispetto dei diritti umani. Anche l'ospite straniero è portatore di un ventaglio molto vasto di diritti, ma non certamente di quelli posti a fondamento del decreto-legge.

Basta uscire da questo palazzo, una sera qualunque, per vedere in che condizioni vengano lasciati dormire di notte i nostri barboni, italiani, cittadini italiani ai quali nessuno pensa. Si parla di centri di seconda accoglienza, ma se non si provvede neppure a realizzare i centri di prima accoglienza! Evidentemente queste persone non sono destinatarie di quell'attenzione che la moda, molte forze politiche e la filosofia politica che è sottesa a molti partiti politici prestano ai soggetti extracomunitari.

Per questo motivo non possiamo assolutamente far passare sotto silenzio lo stridente contrasto di queste norme con i principi sanciti dalla nostra Costituzione e con i precetti tassativamente indicati nell'articolo 77 in ordine alla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza. Quello in esame è un provvedimento che, in un momento di difficoltà finanziaria come l'attuale, nel momento in cui si vanno a stangare i cittadini italiani con misure inique anche sulla proprietà edilizia (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*), stanziando 30 miliardi annui aggiuntivi per gli insediamenti di lungo periodo dei cittadini stranieri!

Ciò significa far pagare al contribuente italiano la realizzazione di una società multirazziale nella quale la stragrande maggio-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

ranza dei cittadini che lavora onestamente e paga le tasse non ha intenzione di riconoscersi. Diciamo una volta per tutte che la lega nord non si omologherà mai a questo progetto di società multirazziale (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giuntella. Ne ha facoltà.

LAURA GIUNTELLA. Signor Presidente, il collega Boato poco fa ci invitava ad affrontare con equilibrio e serenità i problemi relativi all'accoglienza ed alle condizioni di vita nelle nostre città dei cittadini extracomunitari. Non mi sembra che lo stiamo facendo, come invece dovremmo, attraverso un approfondito dibattito del Parlamento.

Non si possono affrontare problemi così gravi con le tattiche, le strategie e le trappole della decretazione d'urgenza. È urgente e necessaria una legislazione positiva sui diritti di cittadinanza sociale e civile. Noi invece continuiamo reiteratamente ad adottare provvedimenti tampone, che non tengono conto del quadro complessivo di un problema così grave che ci coinvolge tutti direttamente. Non possiamo lamentarci degli episodi di razzismo che si verificano nel nostro paese, quando siamo noi ad introdurre discriminazioni tra cittadino e cittadino.

Siamo convinti che in questo paese tutti abbiano il diritto di chiamarsi cittadini, e riteniamo che per essere più credibili dobbiamo estendere il più possibile il diritto di cittadinanza. (*Applausi dei deputati dei gruppi del movimento per la democrazia: la Rete, di rifondazione comunista, dei verdi e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Vorrei pregare ancora una volta i colleghi di prestare attenzione, di non fare capannelli e di lasciare libero l'emiciclo.

LAURA GIUNTELLA. Proprio per il carattere di discriminazione tra cittadino e cittadino che questo provvedimento introduce, dichiaro il voto contrario del gruppo del movimento per la democrazia: la Rete sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità

del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 323 (*Applausi dei deputati dei gruppi del movimento per la democrazia: la Rete e dei verdi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ravaglia. Ne ha facoltà.

GIANNI RAVAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando alcuni anni fa questa Camera approvò la cosiddetta legge Martelli, il partito repubblicano si impegnò insieme a pochissimi altri parlamentari...

PRESIDENTE. Mi rivolgo ai colleghi del gruppo socialista: vi invito a non fare capannelli e a rinviare le discussioni al termine della seduta.

GIANNI RAVAGLIA. Il partito repubblicano si impegnò insieme a pochissimi parlamentari di altri gruppi a cercare di rendere più compatibile quella normativa con le condizioni economiche e sociali che il nostro paese stava vivendo. Ci siamo impegnati allora fino al limite dell'ostruzionismo, ottenendo come risultato un giudizio critico e sprezzante da parte dei maggiori gruppi di questa Camera e quasi l'irruzione e la contestazione di una parte dell'opinione pubblica.

A quell'epoca restammo quasi soli a sostenere, essenzialmente, tre esigenze: il rifiuto di ogni sanatoria; la programmazione degli accessi; la necessità, prima di decidere in merito agli accessi dei cittadini extracomunitari nel nostro paese, di creare le condizioni strutturali per la loro accoglienza. Ebbene dopo tre anni, con questo decreto il Governo riconosce che i repubblicani avevano visto giusto nella loro battaglia. Si tratta di un riconoscimento che interviene con ritardo, dopo un periodo in cui sono stati compiuti gravi errori e sono state create condizioni gravi sul piano sociale ed economico.

CARLO TASSI. Ma chi c'era al Governo?

GIANNI RAVAGLIA. Questa responsabilità noi la lasciamo tutta al Governo!

Sulla base di queste considerazioni, individuiamo nel decreto legge in esame elementi di notevole miglioramento rispetto alla

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

legge Martelli. È per questo che voterò a favore dell'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, salvo a valutare in seguito le disposizioni che a nostro parere andranno modificate.

CARLO TASSI. All'epoca tu eri sottosegretario e Battaglia era ministro!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che oggetto delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, è non la proposta della Commissione affari costituzionali, ma la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Pertanto, i parlamentari che ritengono sussistenti tali presupposti, voteranno a favore. Al contrario, chi nega l'esistenza di tali presupposti, voterà contro.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 323 del 1992, di cui al disegno di legge di conversione n. 1178.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	490
Votanti	489
Astenuti	1
Maggioranza	245
Hanno votato sì	264
Hanno votato no	225

(La Camera approva).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno

1992, nonché disposizioni per zone terremotate (1179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, nella seduta dell'8 luglio scorso, parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 324 del 1992, di cui al disegno di legge di conversione n. 1179.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Savino.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 324 è un provvedimento reso urgente e necessario proprio dal fatto che reca interventi in favore di zone colpite da particolari calamità naturali.

Per tale ragione, invito l'Assemblea a confermare il parere positivo sulla sussistenza dei requisiti di urgenza e necessità richiesti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella non lo aveva chiesto prima... Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, nella stessa relazione che accompagna il provvedimento viene, ad un certo punto, confermato il metodo seguito dai nostri Governi, da tutti i nostri Governi: ad esempio,

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

nel provvedimento sono state inserite provvidenze a favore della Valnerina per gli eventi del 1979. Ebbene, contro questo metodo truffaldino che avete di non assumere mai nulla nella sua puntualità, ma di fare di una buona causa il veicolo per questioni pregresse (emanando leggi «mezze-omnibus»), preannuncio che voterò contro il metodo e, di conseguenza, per quanto mi riguarda, anche contro il merito del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro...

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, le vorrei chiedere la cortesia di comunicare prima alla Presidenza il desiderio di parlare, altrimenti non le daremo la parola!

CARLO TASSI. Quella cortesia io l'avevo avuta! Sono andato apposta dal funzionario a dire che se non avesse parlato nessuno, non avrei parlato neanche io, ma se fosse intervenuto qualcuno, sarei intervenuto anch'io.

Quindi, più cortese di così, Presidente...!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mi consenta di dirle che questa non è una vera e propria iscrizione a parlare. Ha comunque facoltà di parlare, onorevole Tassi.

CARLO TASSI. Ho condizionato la rinuncia a parlare al fatto che non intervenissero altri colleghi; se vuole che parli in termini giuridici le devo dire che «sono in grado»!

Visto che questa mattina abbiamo avuto in termini giuridici la presentazione dell'istituto della non insistenza per il decreto in esame, cercavo di rimanere all'altezza di quest'Assemblea!

Signor Presidente, credo che qualsiasi calamità naturale abbia diritto ad un intervento e che sia dovere del Governo di intervenire. Solo che il succedere dell'attività di questi Governi a calamità ha fatto sì che i Governi stessi, con i loro interventi, siano intervenuti, alle volte, più calamitosamente delle calamità stesse.

In questo caso, ci troviamo di fronte a un

decreto che presenta, per buona parte, la quinta reiterazione delle sue norme e che, per alcune parti, è invece veramente urgente e necessario. È stata infatti inclusa una norma riguardante gli ultimi fatti calamitosi verificatisi in Versilia pochi giorni fa.

Signor Presidente, visto che si vuol mettere, con questo decreto, il coperchio alla botte ribollente della Valnerina (e sappiamo cosa vuol dire: credo non ci si voglia addentrare in questo fatto, che risale al 1979) ma considerato che, nello stesso tempo, in esso sono contenute necessità ed urgenze derivanti dagli ultimi fatti calamitosi (che sono stati veramente gravi per tante popolazioni delle regioni interessate), il gruppo del MSI-destra nazionale, ritenendo prevalente quest'ultima parte, si asterrà dalla votazione sul riconoscimento dei requisiti di urgenza e di necessità. Ci asterremo, però, non senza denunciare e segnalare quest'ignobile comportamento del Governo di far di ogni erba... piuttosto marcia qualche volta, un qualche cosa che non è certamente un fascio, ma è soltanto un cumulo! (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre «subordinate» iscrizioni a parlare passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 324 del 1992, di cui al disegno di legge di conversione n. 1179.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	440
Votanti	383
Astenuti	57
Maggioranza	192
Hanno votato sì	373
Hanno votato no	10

(La Camera approva).

Sostituzione di deputati componenti la Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni i deputati Fabrizio Abbate, Lino Diana, Gianfranco Morgando in sostituzione, rispettivamente, dei deputati Giuseppe Pisicchio, Daniela Mazzuconi e Cesare Cursi, entrati a far parte del Governo.

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla VI Commissione (Finanze):

«Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988 e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni» (956) *(con parere della I, della III, della V, della X e della Commissione speciale per le politiche comunitarie)*.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate» (1179).

Pertanto la VIII Commissione permanen-

te (Ambiente) si intende autorizzata sin da ora a riferire oralmente all'Assemblea.

Per lo svolgimento di un'interrogazione.

RAMON MANTOVANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMON MANTOVANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per sollecitare lo svolgimento urgente di una nostra interrogazione, prima firmataria l'onorevole Calini, relativa al fatto che nella giornata di ieri, all'Alfa Romeo di Arese, un lavoratore che manifestava pacificamente per una vertenza sindacale occupando i locali della direzione è stato aggredito, selvaggiamente picchiato e, in conseguenza di ciò, trasportato in ospedale.

Responsabili dell'aggressione non è altri che il servizio di sorveglianza interno all'azienda diretto dal personale dirigente della FIAT. Non è la prima volta che all'interno di quell'azienda si verificano episodi di questo tipo: vi sono state intimidazioni, ricatti e pedinamenti dentro e fuori dalla fabbrica.

Noi chiediamo che il ministro dell'interno agisca immediatamente per ristabilire la legalità democratica all'interno dell'Alfa Romeo. Del resto, questi fatti sono già stati oggetto di interrogazioni parlamentari ed anche di denunce alla magistratura; ma ieri si è varcata la soglia: dall'intimidazione e dalla violenza fisica si è passati alla vera e propria aggressione, che ha provocato lesioni a questo lavoratore.

Oltre tutto, al deputato Calini ed al sottoscritto è stato impedito di accedere agli uffici della direzione dell'azienda per poter parlare con un qualsiasi responsabile di quest'ultima: ci è stata negata anche tale possibilità. Non vorrei che in Italia qualcuno avesse già costituito privatamente una propria seconda Repubblica e avesse trasformato il personale di sorveglianza di un'azienda in una polizia privata che agisce in vece della polizia di Stato e dei carabinieri, che sarebbero i soli preposti ad intervenire ove vi fossero violazioni di qualsiasi genere *(Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista)*.

PRESIDENTE. Onorevole Mantovani, devo fare una precisazione.

Lei ha chiesto l'intervento della Presidenza, la quale si attiverà in tal senso, per una sollecita risposta all'interrogazione cui si è riferito.

Poi lei ha aggiunto alcune considerazioni sugli avvenimenti che ha denunciato. Anche per quanto riguarda tale questione, la Presidenza segnalerà il caso al Governo affinché assuma le opportune iniziative (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista*). Lei poi potrà valutare, in conseguenza di tale intervento, l'opportunità di attivare gli ulteriori strumenti di cui può disporre in sede parlamentare.

Per un richiamo al regolamento.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, desidero effettuare un richiamo al regolamento in relazione alla comunicazione che lei ci ha reso in ordine alla sostituzione di alcuni componenti alla Giunta delle elezioni.

L'articolo 17 del nostro regolamento prevede che i componenti della Giunta delle elezioni una volta nominati, non possano rifiutare la nomina nè, tanto meno, rassegnare le proprie dimissioni.

Con questa norma si è inteso tutelare la Giunta delle elezioni da qualsiasi influenza esterna sulla propria attività, essendo l'organo — come sappiamo — deputato ad adempimenti assai delicati, quali la convalida degli eletti e l'esame delle questioni relative allo *status* dei parlamentari. In sostanza, la previsione posta dall'articolo 17 del regolamento fa sì che la Giunta delle elezioni abbia la medesima composizione per tutta la durata della legislatura.

Ora, il caso che lei ci ha comunicato, signor Presidente, fa riferimento a sostituzioni dovute al fatto che componenti della Giunta sono stati chiamati a far parte del Governo. Ho sollevato il problema all'interno della Giunta medesima, sottolineando che non esiste nell'ambito della Giunta una contraddizione fra Parlamento e Governo;

se si dovesse giungere a ritenere esistente una incompatibilità fra incarichi di Governo e nomina a membro della Giunta, mi parrebbe più opportuno invitare il deputato a rimettere il proprio mandato di componente il Governo.

Infatti, per quanto l'ipotesi possa sembrare paradossale, credo sia più importante tutelare la Camera dei deputati ed, in particolare, un organismo così delicato come la Giunta delle elezioni. Nello specifico, vorrei segnalarle, signor Presidente, che una delle sostituzioni ha riguardato il presidente del sottocomitato nominato all'interno della Giunta e delegato all'esame dei casi di incompatibilità dei parlamentari.

Non vorrei che tale sostituzione possa rappresentare un precedente: infatti, deputati che si occupano, magari rivestendo l'incarico di relatore, di questioni particolarmente delicate e complesse potrebbero subire influenze sulla loro attività in quanto, essendo chiamati a rivestire altri incarichi nel Governo, verrebbero sostituiti.

Accogliendo una mia richiesta, la Giunta delle elezioni aveva chiesto al Presidente della Camera di investire del problema la Giunta per il regolamento prima di procedere alle sostituzioni. Non risulta che questa richiesta abbia avuto un seguito, nel senso che, a quanto mi consta, la Giunta per il regolamento non è stata convocata.

Ecco le ragioni per le quali mi sono richiamato all'articolo 17 del regolamento. In proposito, vorrei conoscere, sia pure sinteticamente, le motivazioni per le quali la Presidenza non ha ritenuto di dover investire della questione — su richiesta della Giunta delle elezioni — la Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, non l'ho interrotta perché, trovandoci all'inizio della legislatura, le questioni possono essere risolte anche in maniera non del tutto formale. Tuttavia, in altra sede, in un diverso momento ed in differenti condizioni di svolgimento dei nostri lavori, il suo intervento non sarebbe stato ammissibile.

La comunicazione che ho reso a nome della Presidenza è destinata esclusivamente a dare regime di notorietà ad una deliberazione presidenziale e mai comporta la pos-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

sibilità di aprire un dibattito, una discussione neppure sotto la forma di richiamo al regolamento. Quest'ultimo implicherebbe una sorta di intervento sul potere del Presidente della Camera che in questa sede — nel momento delle comunicazioni — non può essere concepito.

Del resto, non posso accettare il suo richiamo al regolamento neppure per quanto riguarda una pretesa inerzia nella convocazione della Giunta per il regolamento su richiesta della Giunta delle elezioni, poiché per prassi consolidata la convocazione della Giunta per il regolamento è un'attribuzione esclusiva del Presidente della Camera, che non richiede né accetta sollecitazioni vincolative esterne.

Ciò detto, tuttavia, poiché la questione sollevata è di notevole interesse, assicuro che provvederò a segnalare all'attenzione del Presidente della Camera per le sue opportune determinazioni.

Per fatto personale.

CARLO TOGNOLI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TOGNOLI. Signor Presidente, vorrei pregarla di prendere atto della mia intenzione di esprimere voto favorevole al riconoscimento della sussistenza dei requisiti di costituzionalità per l'adozione del decreto-legge n. 324, di cui al disegno di legge n. 1179. Durante l'ultima votazione che si è svolta in aula, infatti, ho ritirato distrattamente la tessera prima che la votazione fosse dichiarata chiusa.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Tognoli, precisando che tale segnalazione sarà utile per far rilevare la sua partecipazione ai lavori della seduta odierna, mentre per quanto riguarda i risultati della votazione naturalmente essi non possono essere modificati una volta proclamati.

Avverto che l'onorevole Patarino, assente al momento dall'aula, aveva chiesto di parlare per segnalare un inconveniente analogo a quello denunciato dall'onorevole Tognoli.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 16 luglio 1992, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055).

— *Relatori: Carlo Casini, per la maggioranza; Berselli, di minoranza.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate (1179).

— *Relatore: Botta.*

(Relazione orale).

La seduta termina alle 14,5.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 18,00.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

ELENCO N. 1 (DA PAG. 1174 A PAG. 1190)

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	a.c.1177 deliberazione 96 bis	11	40	472	257	Resp.
2	Nom.	a.c.1178 deliberazione art.96 bis	1	264	225	245	Appr.
3	Nom.	a.c.1179 deliberazione art.96 bis	57	373	10	192	Appr.
* * *							

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
ABATERUSSO ERNESTO	C	C	F
ABBATE FABRIZIO	C	F	F
ABRUZZESE SALVATORE	F	F	F
ACCIARO GIANCARLO	C	C	C
AGOSTINACCHIO PAOLO ANTONIO M.	C	C	A
AGRUSTI MICHELANGELO	C	F	F
AIMONE PRINA STEFANO	C	C	F
ALAIMO GINO		F	
ALBERTINI GIUSEPPE	C	F	F
ALBERTINI RENATO	C	C	
ALESSI ALBERTO	C	F	F
ALIVERTI GIANFRANCO	C	F	F
ALOISE GIUSEPPE	C	F	F
ALTERIO GIOVANNI	C	C	C
ALVETI GIUSEPPE	C	C	F
ANEDDA GIANFRANCO	C	C	A
ANGELINI GIORDANO	C	C	F
ANGELINI PIERO	C	F	
ANGHINONI UBER	C	C	F
ANIASI ALDO	C	F	F
ANTOCI GIOVANNI FRANCESCO	C	F	F
APUZZO STEFANO	C		
ARMELLIN LINO	C	F	F
ARRIGHINI GIULIO		C	F
ARTIOLI ROSSELLA	C		
ASQUINI ROBERTO	C	C	F
ASTONE GIUSEPPE	C	F	F
ASTORI GIANFRANCO	C	F	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	C		
AZZOLINA ANGELO	C	C	A
BABBINI PAOLO	C		
BACCARINI ROMANO	C	F	
BACCIARDI GIOVANNI	C	C	A
BALOCCHI ENZO	C	F	
BALOCCHI MAURIZIO	C	C	F
BALZAMO VINCENZO	F	F	
BAMPO PAOLO	C	C	F
BARBALACE FRANCESCO	C	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
BORRI ANDREA	F	F	F
BOSSI UMBERTO	C	C	F
BOTTA GIUSEPPE	C	F	F
BRAMBILLA GIORGIO	C	C	F
BREDA ROBERTA	C	F	F
BRUNETTI MARIO	C	C	A
BRUNI FRANCESCO	C	F	F
BRUNO ANTONIO	C	F	F
BRUNO PAOLO		F	F
BUFFONI ANDREA	F	F	F
BUONTEMPO TEODORO	C	C	C
BUTTITA ANTONINO	C	F	
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	C	C	F
CACCIA PAOLO PIETRO	A	F	F
CAFARELLI FRANCESCO	C	F	F
CALDEROLI ROBERTO	C	C	F
CALDORO STEFANO	F	F	F
CALZOLAIO VALERIO	C	C	F
CAMOIRANO ANDRIOLLO MAURA G.	C	C	F
CAMPATELLI VASSILI	C	C	F
CANCIAN ANTONIO	C	F	F
CAPRIA NICOLA	F		
CAPRILI MILZIADE	C	C	A
CARADONNA GIULIO	M	M	M
CARCARINO ANTONIO	C	C	A
CARDINALE SALVATORE	C	F	F
CARELLI RODOLFO	C	F	F
CARIGLIA ANTONIO		F	F
CARLI LUCA	C	F	F
CAROLI GIUSEPPE	C	F	F
CARTA CLEMENTE	C	F	F
CARTA GIORGIO	F	F	F
CASILLI COSIMO	C	F	F
CASINI CARLO	C	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	C	F	F
CASTAGNETTI PIERLUIGI	C	F	F
CASTAGNOLA LUIGI	C	C	F
CASTELLANETA SERGIO	C	C	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
CURCI FRANCESCO	F	F	F
D'ACQUISTO MARIO	F		
D'AIMMO FLORINDO	A	F	F
DAL CASTELLO MARIO	C	F	F
D'ALEMA MASSIMO	C	C	F
D'ALIA SALVATORE	C	F	F
DALLA CHIESA NANDO	C	C	
DALLA CHIESA CURTI MARIA S.	C	C	F
DALLA VIA ALESSANDRO	C	F	F
D'AMATO CARLO	C	F	
D'ANDREAMATTEO PIERO	C	F	F
D'AQUINO SAVERIO	M	M	M
DE BENETTI LINO	C	C	F
DE CAROLIS STELIO	C	F	
DEGENNARO GIUSEPPE	C		
DEL BASSO DE CARO UMBERTO	C	F	F
DEL BUE MAURO	C	F	F
DELFINO TERESIO	C	F	F
DELL'UNTO PARIS	C	F	F
DEL MESE PAOLO	C	F	F
DE LUCA STEFANO	M	F	F
DEMITRY GIUSEPPE	C	F	F
DE PAOLI PAOLO	C	F	F
DE PASQUALE PANCAZIO ANTONINO	C	C	A
DE SIMONE ANDREA CARMINE	C	C	F
DIANA LINO	C	F	F
DI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO F.	C	F	F
DIGLIO PASQUALE	C	F	F
DI LAURA FRATTURA FERNANDO	C	F	F
DI MAURO GIOVANNI ROBERTO	C	F	F
DI PIETRO GIOVANNI	C	C	F
DI PRISCO ELISABETTA	C	C	F
D'OMOPRIO FRANCESCO	F	F	
DORIGO MARTINO	C	C	
DOSI FABIO	C	C	F
EBNER MICHL	F	F	
EVANGELISTI FABIO	C	C	
FACCHIANO FERDINANDO	F	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
FARACE LUIGI	C	F	F
FARAGUTI LUCIANO	C	F	F
FARASSINO GIPO	C	C	F
FARIGU RAFFAELE	F	F	F
FAUSTI FRANCO	C	F	F
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO	C	C	A
FELISSARI LINO OSVALDO	C	C	F
FERRARI FRANCO	C	F	F
FERRARI MARTE	C	F	F
FERRARI WILMO	C	F	F
FERRAUTO ROMANO	C	F	
FERRI ENRICO	C	F	F
FILIPPINI ROSA	C	F	F
FINCATO LAURA	C	F	F
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA	C	F	
FIORI PUBLIO	A	F	
FISCHETTI ANTONIO	C	C	A
FLEGO ENZO	C	C	F
FOLENA PIETRO	C		
FORLANI ARNALDO	C	F	F
FORLBO FRANCESCO	C	F	
FORMENTI FRANCESCO	C	C	F
FORMENTINI MARCO	C	C	F
FORMICA RINO	C	F	F
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M
FORTUNATO GIUSEPPE MARIO A.	C	F	F
FOSCHI FRANCO		F	
POTI LUIGI	C		
FRACANZANI CARLO		F	F
FRAGASSI RICCARDO	C	C	F
FRASSON MARIO	C	F	F
FREDDA ANGELO	C	C	F
FRONZA CREPAZ LUCIA	C	C	
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	C	F	F
GALANTE SEVERINO	C	C	A
GALASSO ALFREDO	C	C	A
GALBIATI DOMENICO	C	F	F
GALLI GIANCARLO	C	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
GAMBALE GIUSEPPE	C	C	
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	F	F
GARESIO BEPPE	C	F	F
GARGANI GIUSEPPE	C		
GASPARI REMO	C	F	F
GASPAROTTO ISAIA	C	C	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	
GELPI LUCIANO	C	F	F
GHEZZI GIORGIO	C	C	F
GIANNOTTI VASCO	C	C	F
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	C	F	
GIRALDI MAURIZIO	C	F	F
GITTI TARCISIO	C	F	F
GIULIARI FRANCESCO	C	C	F
GNUTTI VITO	C	C	F
GORACCI ORFEO	C	C	A
GORGONI GAETANO	C	F	F
GOTTARDO SETTIMO	C	F	
GRASSI ALDA	C	C	F
GRASSO TANO	C	C	F
GRILLI RENATO	C	C	
GRILLO LUIGI	C	F	F
GRILLO SALVATORE		F	F
GRIPPO UGO	C	F	
GUALCO GIACOMO	C	F	F
GUIDI GALILEO	C	C	F
IANNUZZI FRANCESCO PAOLO	C	F	F
IMPEGNO BERARDINO	C	F	
IMPOSIMATO FERDINANDO	C		
INGRAO CHIARA	C	F	
INNOCENTI RENZO	C	F	
IODICE ANTONIO	F	F	F
IOSSA FELICE	C		
JANNELLI EUGENIO	C	C	F
LABRIOLA SILVANO	C	P	P
LA GANGA GIUSEPPE	F	F	F
LA GLORIA ANTONIO	F	F	F
LAMORTE PASQUALE	F	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
LANDI BRUNO	C	F	F
LA PENNA GIROLAMO	F	F	F
LARIZZA ROCCO	C	C	F
LA RUSSA ANGELO	C	F	F
LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA	C	C	A
LATRONICO FEDE	C	C	F
LATTANZIO VITO	F		
LATTERI FERDINANDO	C	F	F
LAURICELLA ANGELO	C		
LAURICELLA SALVATORE	F	F	
LAZZATI MARCELLO LUIGI	C	C	F
LECCESE VITO	C		
LECCISI PINO	C		
LEGA SILVIO	C	F	
LENOCI CLAUDIO	F		
LENTO FEDERICO GUGLIELMO	C	C	A
LEONE GIUSEPPE	C	F	F
LEONI ORSENIGO LUCA	C	C	F
LETTIERI MARIO	C	C	F
LIA ANTONIO	C	F	F
LOIERO AGAZIO	A	F	F
LOMBARDO ANTONINO	C	F	F
LONGO FRANCO	C	C	F
LO PORTO GUIDO	C	C	
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA	C	C	F
LUCARELLI LUIGI	C	F	F
LUCCHESI GIUSEPPE	F	F	A
LUSETTI RENZO	C	F	F
MACCHERONI GIACOMO	C	F	F
MACERATINI GIULIO	C	C	A
MADAUDO DINO	F	F	F
MAGISTRONI SILVIO	C	C	F
MAGNABOSCO ANTONIO	C	F	
MAGRI ANTONIO	C	C	F
MAGRI LUCIO	C	C	
MAIOLO TIZIANA	C	A	
MAIRA RUDI	C	F	F
MALVESTIO PIERGIOVANNI	M	M	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
MANCA ENRICO	F	C	F
MANCINA CLAUDIA	C	C	F
MANCINI GIANMARCO	C	C	F
MANCINI VINCENZO	C	F	F
MANFREDI MANFREDO	C	F	F
MANISCO LUCIO	C	C	A
MANNINO CALOGERO		F	
MANTI LEONE	C	F	F
MANTOVANI RAMON	C	C	A
MANTOVANI SILVIO	C	C	F
MARCUCCI ANDREA	C	F	F
MARENCO FRANCESCO	C	C	A
MARGUTTI FERDINANDO	C	F	F
MARINO LUIGI	C	C	A
MARONI ROBERTO ERNESTO	C	C	F
MARTINAT UGO	C	C	A
MARTUCCI ALFONSO	C	F	
MARZO BIAGIO	C	F	F
MASINI NADIA	C	C	F
MASSANO MASSIMO	C	C	A
MASTELLA MARIO CLEMENTE		F	F
MASTRANTUONO RAFFAELE		F	F
MASTRANZO PIETRO	C	F	F
MATTEJA BRUNO	C	C	F
MATTIOLI ALTERO	C	C	A
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	C	C	F
MATULLI GIUSEPPE	M	M	M
MAZZETTO MARIELLA	C	C	F
MAZZOLA ANGELO	C	F	
MAZZUCONI DANIELA	A	F	F
MELELEO SALVATORE	C	F	F
MELILLA GIANNI	C	C	F
MENSORIO CARMINE	C	F	F
MENSURATI ELIO	C		
MEO ZILIO GIOVANNI	C	C	
METRI CORRADO	C	C	F
MICHELINI ALBERTO	C	F	F
MISASI RICCARDO	C	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
MITA PIETRO	C	C	A
MODIGLIANI ENRICO	C	F	F
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	C	F	F
MOMBELLI LUIGI	C	C	F
MONELLO PAOLO	C	C	F
MONGIELLO GIOVANNI	C	F	F
MONTESCHI ELENA	C	C	F
MORGANDO GIANFRANCO	M	M	M
MORI GABRIELE	C		
MUNDO ANTONIO	F	F	F
MUSSOLINI ALESSANDRA	C	C	A
MUZIO ANGELO	C	C	A
NANIA DOMENICO	C		
NAPOLI VITO	C	F	F
NARDONE CARMINE	C	C	F
NEGRI LUIGI	C	C	F
NENCINI RICCARDO	F	F	
NENNA D'ANTONIO ANNA	C	F	F
NICOLINI RENATO	C	C	
NICOLOSI RIMO	C	F	F
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	C	F	F
MONNE GIOVANNI	F	F	F
NOVELLI DIEGO	C	C	
NUCARA FRANCESCO	C		
NUCCI MAURO ANNA MARIA	C		
NUCCIO GASPARE	C	C	A
OCCHIPINTI GIANFRANCO MARIA E.	C	F	F
OLIVO ROSARIO	F	F	F
ONGARO GIOVANNI	C	C	F
ORGIANA BENITO	C	F	F
OSTINELLI GABRIELE	C	C	F
PACIULLO GIOVANNI	C	F	F
PADOVAN FABIO	C	C	F
PAGANI MAURIZIO	F	F	
PAGANO SANTINO FORTUNATO	C		
PAGGINI ROBERTO	C	F	F
PAISSAN MAURO	C	C	F
PALADINI MAURIZIO	F	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
PRATESI PULCO	C	C	F
PREVOSTO NELLINO	C	C	F
PROVERA FIORELLO	C	C	F
RAFFAELLI MARIO	C	F	F
RANDAZZO BRUNO	C	F	F
RAPAGNA' PIO	C	C	C
RATTO REMO	C	F	F
RAVAGLIA GIANNI	C	F	C
RAVAGLIOLI MARCO	C	F	F
REBECCHI ALDO	C	C	F
RECCHIA VINCENZO	C	C	F
REICHLIN ALFREDO	C		
REINA GIUSEPPE	C		
RENZULLI ALDO GABRIELE	C		
RICCIUTI ROMEO	C	F	F
RIGGIO VITO	C	F	F
RIGO MARIO	C	C	F
RINALDI ALFONSINA	C	C	F
RINALDI LUIGI	C	F	F
RIVERA GIOVANNI	C	F	F
RIZZI AUGUSTO	C	F	C
ROCCHETTA FRANCO		C	F
RODOTA' STEFANO	C	C	F
ROJCH ANGELINO	C	F	A
ROMANO DOMENICO	C	F	F
ROMEO PAOLO	C	F	
ROMITA PIERLUIGI	C	F	F
RONCHI EDOARDO	C	C	F
RONZANI GIANNI WILMER	C	C	F
ROSINI GIACOMO	C	F	F
ROSITANI GUGLIELMO	C	C	A
ROSSI ALBERTO	C	F	F
ROSSI LUIGI	C	C	F
ROSSI MARIA CRISTINA	C	C	F
ROSSI ORESTE	C	C	F
ROTIROTI RAFFAELE	A	F	
ROZZA GIUNTELLA LAURA	C	C	A
RUBERTI ANTONIO	C	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1992

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma